

UNIVERSITA' DI PISA FACOLTA' DI ECONOMIA

Dipartimento di Economia Aziendale "E. Giannessi"

Corso di Laurea Magistrale in Consulenza professionale alle aziende

Tesi di Laurea

La scissione societaria quale strumento di risoluzione dei contrasti tra i soci.

Il caso di una scissione non proporzionale di S.n.c.

Candidato: Relatore:

Calati Luca Prof. Marrani Roberto

Anno Accademico 2014/2015

SOMMARIO

1.	INTRODUZIONE	7
2	LA SCISSIONE	8
2.1	LE FINALITA' DELL'OPERAZIONE	11
2.2	LE ALTERNATIVE ALLA SCISSIONE	12
2.3	LA NORMATIVA	13
2.4	IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE	16
2.4.1	IL PROGETTO DI SCISSIONE	16
2.4.1.1	Il rapporto di cambio e l'assegnazione delle nuove	
	quote o azioni ai soci	18
2.4.1.2	La data di decorrenza degli effetti	19
2.4.1.3	Gli elementi patrimoniali da trasferire	20
2.4.2	LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE	21
2.4.3	LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI	22
2.4.4	LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI	23
2.4.5	LA RELAZIONE DI STIMA	24
2.4.6	L'ATTO DI SCISSIONE	25

3	ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE	27
3.1	LE IMPOSTE DIRETTE	27
3.1.1	Il principio di neutralità fiscale	27
3.1.2	Le differenze da scissione	27
3.1.3	Gli effetti per i soci	30
3.1.4	Le posizioni soggettive	30
3.1.5	La responsabilità nei confronti dell'amministrazione	
	finanziaria	33
3.2	LE IMPOSTE INDIRETTE: L'IVA	33
3.2.1	Il pro rata iva	34
3.2.2	I beni ammortizzabili	35
3.2.3	Il plafond dell'esportatore abituale	36
3.2.4	Adempimenti dichiarativi	37
3.3	L'ABUSO DEL DIRITTO	39
3.3.1	L'elusione fiscale	40
3.3.2	L'interpello	45
3.3.3	L'interpello antielusivo	45
3.3.4	L'interpello per la disapplicazione di norme antielusive	48
4	INTRODUZIONE AL CASO	49
4.1	IL PROGETTO DI SCISSIONE	51
4.1.1	Le società partecipanti alla scissione	51
4.1.2	Le modalità di attuazione della scissione	52

4.1.3	Gli statuti delle società	
4.1.4	Il rapporto di concambio e le modalità di	
	assegnazione delle quote	54
4.1.5	La data di decorrenza degli effetti della scissione	59
4.1.6	La rinuncia della relazione degli amministratori	
	e degli esperti	60
4.2	LE RELAZIONI DI STIMA DELLE SOCIETA'	61
4.2.1	Cenni ai criteri di valutazione	64
4.2.2	La scelta del criterio di valutazione della	
	scissa e della beneficiaria	66
4.2.3	La determinazione del patrimonio netto rettificato	69
4.2.4	Criticità nelle valutazioni della società scissa	70
4.2.5	Determinazione del valore dell'avviamento	77
4.2.6	Il patrimonio da trasferire	79
4.3	LA DELIBERA DEL PROGETTO DI SCISSIONE	81
4.4	L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI	83
4.5	L'ATTO DI SCISSIONE	85
4.6	ASPETTI FISCALI DEL CASO	86
4.6.1	Le imposte dirette	86
4.6.2	La dichiarazione Iva	87

4.6.3	L'interpello antielusivo	87
5	CONCLUSIONE	90
6	BIBLIOGRAFIA	93
7	RINGRAZIAMENTI	95

1 INTRODUZIONE

Le operazioni straordinarie, disciplinate nel capo X del Titolo V del Codice Civile, si distinguono per l'impatto che hanno sulle imprese coinvolte e comprendono un'ampia classe di istituti volti a modificare e riconfigurare in modo sostanziale le dimensioni, la struttura dell'impresa, gli assetti di governo, le risorse umane, le risorse patrimoniali, i profili gestionali e organizzativi.

Queste operazioni sono la risposta dell'impresa al mutamento del contesto interno o esterno in cui essa opera al fine di mettere in pratica strategie per la continuazione dell'attività o per la valorizzazione del capitale investito.

Gli istituti previsti dal codice sono:

- Aumento o riduzione del capitale sociale;
- La compravendita di partecipazioni sociali o rami d'azienda;
- Il conferimento;
- La trasformazione;
- La fusione;
- La scissione.

In questo elaborato si tratterà di scissione, definendone il perimetro e le sue funzioni nell'ambito societario per poi esemplificare quanto scritto rappresentando un caso affrontato in ambito professionale.

2 LA SCISSIONE


La scissione è un'operazione societaria straordinaria che permette ai soci di una società di destinare il patrimonio integrale o parziale della stessa ad una o più altre società ricevendo in cambio partecipazioni o quote in queste ultime.

Questo istituto si caratterizza per la sua capacità di modificare la struttura patrimoniale in diverse modalità permettendo il raggiungimento di molteplici obiettivi economici.


Definendo le diverse modalità di scissione possibili una prima suddivisione si può effettuare prendendo in considerazione la quantità di patrimonio trasferito, ovvero si ha una *scissione totale* quando è l'intero patrimonio di una società ad essere trasferito portando naturalmente all'estinzione della stessa, in caso contrario si tratta di *scissione parziale* dove la società scissa continua ad esistere ed operare.


Se il patrimonio viene trasferito a società di nuova costituzione si parla di *scissione in senso stretto*, se invece è trasferito a società già preesistenti allora si tratta di *scissione per incorporazione*.


Un altro criterio utile ad identificare la tipologia di scissione è la modalità di assegnazione ai soci delle partecipazioni o azioni ricevute in cambio dalle società beneficiarie, se ad essi queste vengono attribuite in misura proporzionale a quelle detenute in precedenza nella società scissa si definisce scissione proporzionale, viceversa si tratta di scissione non proporzionale.





A titolo esemplificativo per maggior chiarezza propongo degli schemi delle varie tipologie di scissione sopra descritte.














2.1 LE FINALITA' DELL'OPERAZIONE

I principali obiettivi possibili da raggiungere con l'operazione di scissione rientrano in diversi campi come ad esempio la riorganizzazione societaria, diversificazione delle attività economiche, spin off immobiliari.

La riorganizzazione societaria può essere ricercata anche esulando da motivi economici ma resa necessaria da dissidi interni fra soci che rendono ingovernabile l'impresa o anche in seguito al subentro di nuovi soci in qualità di eredi durante un ricambio generazionale, attraverso la scissione si può dividere il patrimonio e assegnarlo ai diversi soci stabilendo se sciogliere la società o consentirle di continuare l'attività imprenditoriale con un nuovo assetto.

Talvolta una società si trova ad esercitare più attività e può esserci la volontà di separarle attribuendole autonomia gestionale e giuridica ai fini di una maggiore economicità o una migliore valorizzazione del ramo aziendale in vista di una prossima cessione.

Lo spin off immobiliare invece è un tipo di operazione afferente al core business, ovvero alla gestione caratteristica delle imprese, diverse società, soprattutto nel campo bancario e assicurativo hanno una quota rilevante degli impieghi composta da beni immobili per via della solidità patrimoniale che li identifica seppure l'attività principale di queste società riguardi tutt'altro.

Separando questi beni e destinandoli ad una società che ha come core business la gestione e la valorizzazioni di tali proprietà immobiliari si raggiunge l'obiettivo di aumentarne la redditività.

2.2 LE ALTERNATIVE ALLA SCISSIONE

Gli stessi obiettivi possono essere raggiunti anche mediante le altre tipologie di operazioni straordinarie ma vi sono alcune differenze che rendono preferibile l'utilizzo della scissione se confrontata alle alternative.

A proposito della costituzione di una nuova società trasferendo un ramo d'azienda lo stesso risultato può essere ottenuto tramite conferimento, la sostanziale differenza si ha nell'attribuzione delle partecipazioni o azioni

della beneficiaria che in caso di conferimento sono iscritte nello stato patrimoniale della società scissa, in caso di scissione invece esse sono attribuite direttamente ai soci.

Questo comporta un differente trattamento dal punto di vista fiscale perchè un'operazione di conferimento è soggetta a maggiori carichi di imposte.

Considerando l'ipotesi di acquisto d'azienda la differenza principale deriva dal fatto che i nuovi elementi patrimoniali sono acquisiti in contropartita della liquidità aziendale, cosa che non avviene in caso di scissione dove invece aumenta il patrimonio netto.

Rapportando invece un'operazione di scissione parziale con una di fusione si nota come la seconda sia un'operazione che porta alla confusione degli interi patrimoni delle società partecipanti all'operazione mentre la prima permette di identificare i beni soggetti al trasferimento.

2.3 LA NORMATIVA

In tema di scissioni e fusioni societarie il legislatore italiano è intervenuto con il D.Lgs. n° 22 del 16/01/1991 recependo la III e la VI Direttiva CEE e disciplinandola negli articoli numerati dal 2506 al 2506-quater del codice civile, fino a quel momento la materia era lasciata all'interpretazione della dottrina e della giurisprudenza.

L'istituto della scissione, come accade anche per la fusione, può essere applicato solo per le compagini societarie comprese le cooperative, escludendo le imprese individuali, le fondazioni, le associazioni e altri enti.

In caso di operazioni a cui partecipano le società cooperative esiste un limite di ammissibilità, ovvero l'art. 2500-octies vieta la possibilità che una cooperativa si scinda in una o più società lucrative realizzando una trasformazione eterogenea, la norma così posta evita che patrimoni formati in seguito a norme agevolative dal punto di vista contributivo e fiscale siano destinati a società lucrative.

Questo limite non si applica nell'altro verso della trasformazione eterogenea, ovvero se la scissa è una società lucrativa e le beneficiarie delle cooperative, in questo caso è ammessa la legittimità dell'istituto.

E' ammessa anche nel caso in cui una società partecipante all'operazione sia sottoposta a procedure concorsuale oppure sia in stato di liquidazione ma esclusivamente se non sia iniziata la distribuzione dell'attivo.

Questa possibilità, introdotta con il D.Lgs 6/2003, ha permesso l'utilizzo dell'istituto in situazioni di crisi o di insolvenza delle società favorendo una migliore valorizzazione e dismissione dei rami aziendali agevolando una migliore soddisfazione dei creditori.

Resta l'inapplicabilità delle norme sulla scissione per le società non iscritte nel registro delle imprese non essendo compatibili con le previsioni di pubblicità e tutela dei diritti delle parti coinvolte previste.

Con il D.Lgs n° 123 del 22 giugno 2012 il legislatore ha modificato la normativa vigente introducendo diverse semplificazioni in materia di relazioni e di documentazione.

Lo scopo è la riduzione degli oneri amministrativi per le imprese seppur continuando a garantire allo stesso tempo un'informativa adeguata alle parti coinvolte.

Gli amministratori sono quindi stati esonerati dalla redazione di documenti non essenziali e per le comunicazioni è stato favorito il canale informatico trattandosi di un mezzo veloce e poco costoso sia per chi pubblica i documenti sia per chi ne prende visione.

Ad esempio prima della modifica l'articolo 2501-ter prevedeva il deposito del progetto di fusione o di scissione presso il registro delle imprese presso cui sono iscritte le società partecipanti, con la modifica si è introdotta un'alternativa per cui il progetto può essere pubblicato sul sito internet delle società.

Sono in ogni caso richieste misure atte a garantire la sicurezza del sito, l'autenticità dei documenti e la certezza della data di pubblicazione.

La modifica all'articolo 2501-quater riguarda la possibilità per le società per azioni quotate nei mercati regolamentati di sostituire la situazione patrimoniale con la relazione finanziaria semestrale purchè non antecedente oltre sei mesi dal deposito del progetto.

Vi sono due novità afferenti l'art. 2501-quinquies sul tema della relazione dell'organo amministrativo, una obbliga di segnalare ai soci e agli organi amministrativi delle altre società coinvolte le modifiche rilevanti dell'attivo e del passivo eventualmente avvenute dopo la data di deposito o pubblicazione del progetto, un'altra riguarda la previsione dell'esonero della predisposizione della relazione stessa da parte dell'organo amministrativo in caso i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che garantiscono diritti di voto vi rinuncino all'unanimità.

2.4 IL PROCEDIMENTO DI SCISSIONE

Lo schema previsto dagli articoli 2506 e seguenti del codice civile per il procedimento di scissione ricalca quanto già previsto in tema di fusione, i documenti da predisporre sono:

- Il progetto di scissione;
- La situazione patrimoniale;
- La relazione degli amministratori;
- La relazione degli esperti.

2.4.1 IL PROGETTO DI SCISSIONE

La redazione del progetto di scissione risponde all'esigenza di rendere note ai soci ed ai terzi le modalità ed i tempi di realizzazione dell'operazione. Esso riveste dunque un ruolo centrale nell'ambito del procedimento, garantendo a chiunque ne abbia interesse, essendo a conoscenza dei dati a tal scopo rilevanti, la possibilità di intraprendere le opportune azioni.

Ai sensi dell'art. 2506 bis codice civile, gli amministratori delle società interessate devono provvedere alla redazione del progetto di scissione, per il cui contenuto l'articolo in esame rinvia al I comma, art. 2501 ter dello stesso codice ricompreso all'interno delle norme che regolano la disciplina sulla fusione.

Il progetto deve, dunque, contenere le seguenti informazioni:

a) il tipo, la denominazione o ragione sociale e la sede delle società partecipanti alla scissione;

- b) l'atto costitutivo della nuova o delle nuove società a cui beneficio la scissione avverrà, ovvero quello della o delle società esistenti con le eventuali modificazioni derivanti dalla scissione;
- c) il rapporto di cambio delle azioni o quote nonché l'eventuale conguaglio in denaro;
- d) le modalità di assegnazione delle azioni o quote;
- e) la data a decorrere dalla quale tali azioni o quote parteciperanno agli utili;
- f) la data a decorrere dalla quale le operazioni della società scissa saranno imputate al bilancio delle nuove società o di quelle preesistenti;
- g) il trattamento riservato a particolari categorie di soci ed ai possessori di titoli diversi dalle azioni;
- h) i vantaggi particolari eventualmente proposti a favore degli amministratori delle società partecipanti alla scissione;
- i) l'esatta indicazione degli elementi patrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;
- 1) i criteri di distribuzione delle azioni o quote delle società beneficiarie;
- m) il diritto per ciascun socio che non approvi la scissione di far acquistare le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il diritto di recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

Con riferimento ai punti a) e b), l'art. 2501 ter stabilisce che si debbano indicare, oltre al tipo, alla denominazione o ragione sociale delle società partecipanti, anche gli atti costitutivi delle società di nuova costituzione o di quelle già esistenti, ciò perché mentre le prime si vengono a costituire in

esito alla scissione, per le seconde occorrerà indicare le modifiche che il loro statuto subirà in conseguenza dell'operazione stessa.

Non è necessario che nel progetto di scissione siano indicati i nominativi degli amministratori delle società dopo la scissione essendo questo un compito di competenza delle assemblee in sede di stipulazione dell'atto di scissione.

2.4.1.1 IL RAPPORTO DI CAMBIO E L'ASSEGNAZIONE DELLE NUOVE QUOTE O AZIONI AI SOCI

I soci attribuiscono grande importanza a questo elemento informativo del progetto di scissione poiché definisce quali e quante partecipazioni o azioni riceveranno in cambio della loro quota nella società scissa.

Questo perché le modalità di ripartizione delle partecipazioni rappresentative dei patrimoni delle società beneficiarie possono essere definite in modo elastico, sussistendo la possibilità di attribuire le stesse ai soci della scissa secondo criteri differenti rispetto a quello proporzionale, fermo restando l'obbligo, imposto dal IV comma dell'art. 2506 bis codice civile, di inserire nel progetto di scissione la possibilità per ciascun socio che non approvi la scissione, di far acquisire le proprie partecipazioni per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, indicando coloro a cui carico è posto l'obbligo di acquisto.

In ogni caso, qualsiasi rapporto di cambio utilizzato nella pratica deve comunque essere improntato a criteri di equità, evitando perciò qualsiasi pregiudizio patrimoniale ai soci, di modo che a ciascuno di essi dovrà pertanto essere attribuita una nuova partecipazione societaria di uguale

valore rispetto a quella originaria, fatta salva comunque la possibilità di regolare eventuali differenze mediante conguagli in denaro, non superiori tuttavia al dieci per cento del valore nominale delle azioni o delle quote assegnate come previsto dal II comma dell'art. 2501 ter.

L'informazione fornita non consiste nella comunicazione di un dato numerico ma deve essere integrata in modo tale che siano esplicitati i criteri adottati per valutare il rapporto di cambio, le difficoltà di valutazione incontrate e la sua congruità.

2.4.1.2 LA DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI

Gli effetti contabili e di partecipazione agli utili dell'operazione decorrono dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie.

Il legislatore però, ai sensi dell'art. 2506-quater, ha espressamente previsto la possibilità di anticipare o posticipare questa data con la limitazione del coinvolgimento di eventuali società di nuova costituzione per ovvi motivi, in caso di anticipazione si dovrebbero riconoscere partecipazioni agli utili di un esercizio non ancora iniziato poiché l'inizio coincide con la costituzione, in caso di posticipazione si dovrebbe ammettere la costituzione di una società priva di patrimonio.

2.4.1.3 GLI ELEMENTI PATRIMONIALI DA TRASFERIRE

Per quanto attiene l'esatta descrizione degli elementi patrimoniali da trasferire alle società beneficiarie, come richiesto dall'articolo 2506-bis, è evidente che a causa della mutevolezza della composizione patrimoniale delle aziende il legislatore lascia che siano gli amministratori a fissare le regole di come realizzarla, richiedendo, al solo fine di assicurare certezza nei rapporti giuridici, la precisa indicazione in ordine alla destinazione dei diversi elementi del patrimonio.

Diversi esperti sostengono che la divisione del patrimonio aziendale dovrebbe essere rappresentata in un vero e proprio inventario analitico descrittivo in cui, per ciascuno degli elementi dell'attivo e del passivo, vengano indicati il valore contabile, il valore corrente ed un'esatta descrizione che consenta di individuare senza indugi l'elemento patrimoniale in questione. Il I, II e III comma dell'art. 2506 bis del codice prevedono tuttavia criteri correttivi all'ipotesi in cui, dal progetto di scissione, sorgano dubbi circa la destinazione di un elemento del patrimonio, attivo o passivo che sia:

- in caso di scissione totale, l'elemento attivo di incerta destinazione sarà ripartito tra le società beneficiarie in proporzione alla quota di patrimonio netto trasferita a ciascuna di esse, così come valutato ai fini della determinazione del rapporto di cambio; in ipotesi di scissione parziale si presume che tale elemento non sia stato oggetto di trasferimento, rimanendo quindi nel patrimonio della società scissa;
- per quanto concerne gli elementi passivi di dubbia destinazione, si viene a creare, in ipotesi di scissione totale, una responsabilità solidale fra tutte le società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, fra società scissa e società beneficiarie. Con riferimento alle società

beneficiarie, tuttavia, la responsabilità è limitata al patrimonio netto attribuito a ciascuna di esse.

Queste disposizioni trovano fondamento in una maggior tutela dei creditori delle società che partecipano all'operazione.

2.4.2 LA SITUAZIONE PATRIMONIALE DI SCISSIONE

La situazione patrimoniale da allegare al progetto di scissione è disciplinata dall'art. 2506-ter che rimanda agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies in materia di fusione.

Il codice quindi prescrive l'obbligo di redigere una situazione patrimoniale straordinaria per tutte le società coinvolte conforme alle norme dettate per il bilancio di esercizio, ovvero gli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

Dall'interpretazione letterale della norma si può desumere come non appaia obbligatoria la redazione del conto economico, anche se opportuna nella logica della trasparenza e come prescritto dai principi contabili in tema di redazione dei bilanci straordinari.

La situazione patrimoniale deve riferirsi a una data non anteriore a centoventi giorni rispetto al deposito del progetto di scissione, il legislatore, per favorire una semplificazione della procedura, prevede la possibilità di sostituire la situazione con il bilancio di esercizio a patto che la data di chiusura non si riferisca ad una non anteriore a sei mesi dalla stessa data di deposito del progetto.

2.4.3 LA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI

Disciplinata nell'articolo 2506-ter, il legislatore prevede la redazione della relazione degli amministratori sulla falsa riga di quanto previsto in tema di fusione, utile a fornire una maggiore informazione perché qui vengono esplicitate le motivazioni e le giustificazioni che supportano la realizzazione dell'operazione.

Secondo quanto dettato la relazione deve:

- dare indicazione degli aspetti economici e giuridici dell'operazione;
- illustrare il rapporto di cambio delle azioni o quote;
- illustrare i criteri di distribuzione delle azioni o quote;
- indicare il valore effettivo del patrimonio netto destinato alle società beneficiarie ed eventualmente alla scissa.

La relazione rappresenta quindi il principale documento di riferimento per il progetto di scissione per la metodologia adottata dagli amministratori per le varie valutazioni.

I problemi nella valutazione possono essere di diverso tipo:

- valutazione assoluta, derivante dal carattere soggettivo e arbitrario proprio delle stime nella valutazione degli elementi patrimoniali;
- valutazione comparata, riguardante la valutazione degli elementi patrimoniali in relazione al diverso contributo che possono fornire in contesti aziendali diversi;

Inoltre un potenziale problema consiste nel passaggio dal rapporto di concambio teorico, determinato attraverso il rapporto fra i capitali economici delle società coinvolte, al rapporto di concambio effettivo, avente natura di prezzo e derivante dalla trattativa fra gli organi amministrativi delle società.

Il comma aggiunto dall'art. 1, D.Lgs. 21 giugno 2012, n. 123 prevede la possibilità, attraverso il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione, che l'organo amministrativo possa essere esonerato dalla redazione della relazione degli amministratori.

2.4.4 LA RELAZIONE DEGLI ESPERTI

Con un rinvio alla disciplina della fusione, il legislatore nell'articolo 2501sexies detta le norme per la redazione della relazione degli esperti.

La finalità che il legislatore si è posto nel prevedere questa relazione è la ricerca della limitazione e controllo dei possibili errori compiuti dagli organi amministrativi.

Questa relazione deve essere redatta da uno o più esperti indipendenti, scelti fra i soggetti iscritti all'albo dei revisori contabili e, nel caso di società con il capitale composto da azioni, sono nominati dal tribunale competente, nel caso di società quotate in mercati regolamentati l'esperto è scelto fra le società di revisione iscritte nell'apposito albo.

L'esperto deve esprimere il proprio parere sulla congruità della metodologia utilizzata per la determinazione del rapporto di concambio.

Non si tratta tuttavia di un controllo dettagliato delle valutazioni effettuate dagli amministratori sui singoli elementi patrimoniali, l'esperto deve limitarsi alla segnalazione degli eventuali problemi o difficoltà incontrati dagli amministratori nella loro stima.

La relazione non è comunque richiesta quando la scissione avviene mediante costituzione di nuove società e non siano previsti criteri, diversi da quello proporzionale, nell'attribuzione delle azioni o delle quote.

La ragione di questa esclusione deriva dall'esclusione di rapporti con soggetti esterni e trattandosi quindi di una mera riorganizzazione societaria senza rischio per i soci.

In tutti gli altri casi vi era l'obbligo di redigerla per ciascuna delle società partecipanti, con facoltà di chiedere la nomina di un esperto comune per tutte.

L'obbligatorietà della redazione della relazione è venuta meno per effetto dell'entrata in vigore del D.Lgs. 147/09, il cui art.1 ha introdotto l'ottavo comma dell'art.2501-sexies, ai sensi del quale "La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunziano all'unanimità i soci di ciascuna delle società partecipante alla fusione".

2.4.5 LA RELAZIONE DI STIMA

Un altro documento da predisporre è la relazione di stima, essa è necessaria quando nell'operazione è previsto il trasferimento di beni in natura o crediti, secondo quanto disposto dall'articolo 2343 del codice civile secondo il quale "Chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal Tribunale nel cui circondario ha sede la Società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il

loro valore è almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e i criteri di valutazione seguiti."

Ha quindi una funzione diversa rispetto alla relazione degli esperti, infatti laddove quest'ultima deve solo accertare la congruità del rapporto di cambio determinato dagli amministratori, la relazione di stima deve accertare il valore attribuito agli elementi patrimoniali oggetto del trasferimento.

2.4.6 L'ATTO DI SCISSIONE

Il legislatore, rinviando alla norma sulla fusione con l'art. 2501-septies, prevede come i documenti di cui si è parlato nei paragrafi precedenti debbano restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla scissione ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine all'operazione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime.

I quorum deliberativi previsti si differenziano a seconda del tipo di società, nelle società di persone il consenso della maggioranza è determinato secondo la quota di partecipazione agli utili di ciascuno, nelle società di capitali invece si devono raggiungere le maggioranze previste per le modifiche dell'atto costitutivo.

Decorso il termine previsto in tema di fusione nell'art. 2504, ovvero sessanta giorni dall'ultima delle iscrizioni nel registro delle imprese, si può stipulare l'atto di scissione nella forma dell'atto pubblico.

L'atto di scissione deve essere depositato per l'iscrizione nel registro delle imprese a cura del notaio rogante o degli amministratori, e la data di deposito come già detto in precedenza è il momento da cui decorrono gli effetti della scissione.

E' stata prevista una possibilità di snellire la procedura accorciando i tempi di attesa fra la data della delibera e la stipula dell'atto, questo è possibile quando tutti i creditori sociali dichiarino il consenso all'operazione, oppure quando vengano soddisfatti coloro che non lo abbiano dato, o ancora se nella relazione degli esperti redatta da una società di revisione la quale attesti che non esiste rischio di pregiudizio per i creditori.

3 ASPETTI FISCALI DELLA SCISSIONE

In questo capitolo la scissione è osservata dal punto di vista fiscale, dapprima esaminando la disciplina delle imposte dirette, poi delle imposte indirette e per ultimo il fenomeno dell'elusività.

3.1 LE IMPOSTE DIRETTE

Dal punto di vista delle imposte dirette la scissione è disciplinata dall'articolo 173 contenuto nel Capo III del Titolo III del Tuir, l'articolo si compone di 16 commi numerati dall'1 al 15-bis di seguito esaminati singolarmente.

3.1.1 IL PRINCIPIO DI NEUTRALITA' FISCALE

Il primo comma dell'art. 173 richiama il principio di neutralità fiscale, che peraltro è un principio generale che caratterizza tutte le operazioni straordinarie, nella fattispecie della scissione,qualsiasi sia la tipologia adottata, non dà luogo a realizzo né a distribuzione di plusvalenze e di minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze ed al valore di avviamento, a patto che gli elementi attivi e passivi trasferiti mantengano gli stessi valori fiscali che avevano presso la società scissa.

3.1.2 LE DIFFERENZE DA SCISSIONE

Il secondo comma indica come le differenze da scissione non rilevino ai fini della determinazione del reddito delle società partecipanti all'operazione.

Infatti generalmente dall'operazione sorgono delle differenze contabili, iscritte nei bilanci delle società beneficiarie, che possono essere positive (avanzo) o negative (disavanzo).

Esse possono derivare sia dall'annullamento di azioni o quote, qualora la società beneficiaria preesistente deteneva tra le attività patrimoniali una partecipazione nella società scissa, sia dal rapporto di concambio, cioè dal numero di azioni o quote delle società beneficiarie assegnate ai soci della società scissa a fronte del trasferimento patrimoniale attuato.

Le differenze da scissione possibili risultano quindi essere:

- Avanzo da concambio, quando il Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è maggiore dell'aumento di capitale della beneficiaria;
- Disavanzo da concambio quando il Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore dell'aumento di capitale della beneficiaria.
- Avanzo da annullamento: quando la quota parte del Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è maggiore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa.
- Disavanzo da annullamento: quando la quota parte del Patrimonio Netto Contabile trasferito dalla scissa è minore del valore contabile della partecipazione che la beneficiaria deteneva nella scissa.

Il trattamento contabile del disavanzo dipende dalla natura:

- nel caso in cui corrisponda a maggiori valori correnti delle attività dell'azienda trasferita alla beneficiaria potrà essere attribuito a tali attività alla data di efficacia della scissione
- nel caso in cui, invece, la differenza non sia riferibile a particolari beni il disavanzo deve essere imputato ad avviamento
- se ha natura di perdita deve essere imputato a conto economico come costo dell'esercizio.

Fiscalmente il disavanzo, sia da annullamento che da concambio, non è mai deducibile, se il disavanzo ha natura di plusvalenza sui beni della società scissa o di avviamento la società beneficiaria potrà iscrivere in bilancio i maggiori valori ai fini civilistici seppur i valori fiscalmente riconosciuti siano gli stessi riconosciuti in capo alla società scissa.

Pertanto questo comporta che i maggiori valori iscritti rispetto agli ultimi valori contabili del bilancio della scissa non costituiscono plusvalenze tassabili se il disavanzo è utilizzato per rivalutare i beni o per iscrivere l'avviamento al solo fine della redazione del bilancio civilistico, inoltre gli ammortamenti calcolati sui maggiori valori non sono deducibili e quindi nella dichiarazione dei redditi occorrerà provvedere ad effettuare le relative variazioni fiscali in aumento.

Esiste una possibilità di derogare al generale principio della neutralità mediante un regime opzionale disciplinato dall'articolo 173 comma 15-bis del TUIR, il quale consente il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti per effetto dell'imputazione del disavanzo per mezzo del versamento di una imposta sostitutiva, calcolata sulla base di scaglioni progressivi, pari al:

- 12% sulla parte dei maggiori valori ricompresi nel limite di 5 milioni di euro;
- 14% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 5 milioni di euro ma non supera i 10 milioni di euro;
- 16% sulla parte dei maggiori valori che eccede i 10 milioni di euro.

La base imponibile dell'imposta sostitutiva è quindi pari alla differenza tra il valore di iscrizione in bilancio dei beni ricevuti dalla società beneficiaria e l'ultimo valore fiscalmente riconosciuto degli stessi beni nel patrimonio della società scissa

Non è possibile usufruire di questa possibilità in caso di beni diversi da quelli compresi nelle immobilizzazioni materiali e immateriali quali i beni merce, i costi pluriennali e le immobilizzazioni finanziarie.

Per ciò che riguarda l'avanzo secondo l'art. 2504-bis, comma 4 del codice civile se ha natura di utile o se corrisponde a rivalutazioni di beni della partecipata: deve essere iscritto in una apposita riserva di patrimonio netto, se invece costituisce il valore attuale di oneri o perdite future o un badwill, deve essere iscritto in apposito fondo per rischi che verrà utilizzato al verificarsi degli oneri e delle perdite previsti.

Dal punto di vista fiscale per l'avanzo si tratta di una "riserva di netto" assimilabile al "fondo sovrapprezzo azioni" non tassata al momento della sua formazione ma imponibile in caso di distribuzione.

3.1.3 GLI EFFETTI PER I SOCI

Il terzo comma si esprime sugli effetti che l'operazione comporta nei confronti dei soci, ovvero vige ancora il generale principio di neutralità per cui il cambio delle partecipazioni originarie non costituisce realizzo nè distribuzione di plusvalenze o minusvalenze, derogato però, come in precedenza affermato, in caso di riconoscimento di un conguaglio in denaro, in tal caso le somme ricevute dai soci costituiscono utili per la parte che eccede il prezzo pagato per l'acquisto o la sottoscrizione delle partecipazioni annullate.

3.1.4 LE POSIZIONI SOGGETTIVE

Il quarto comma dell'articolo 173 regola i criteri di attribuzione alle società beneficiarie delle "posizioni soggettive" a partire dalla data da cui decorrono gli effetti della scissione.

Per posizioni soggettive si intendono:

- i crediti d'imposta relativi a precedenti dichiarazioni ed i crediti per ritenute d'acconto concernenti redditi non ancora dichiarati;
- la rateizzazione delle plusvalenze;
- il versamento degli acconti;
- i fondi di accantonamento preesistenti;
- le riserve in sospensione di imposta e altre riserve;
- le rimanenze di merci e titoli;
- le quote d'ammortamento e le spese di manutenzione;

- il riporto delle perdite fiscali.

Sia nel caso di scissione totale che nel caso di scissione parziale queste posizioni si trasferiscono alle beneficiarie proporzionalmente alla quota di patrimonio netto destinato.

Esclusivamente nel caso in cui una posizione si riferisca ad uno specifico elemento patrimoniale, la stessa si considera trasferita interamente alla società beneficiaria alla quale è stato destinato l'elemento patrimoniale in questione.

Prendendo in considerazione singolarmente le posizioni sopra elencate i può rilevare che:

- per i crediti d'imposta relativi alle precedenti dichiarazioni e i crediti per ritenute d'acconto subite riferite a redditi non ancora dichiarati, non è prevista una disciplina particolare perciò i crediti seguono il criterio di imputazione proporzionale mentre i crediti per ritenute sono riconosciuti alla società a cui è attribuito il relativo reddito assoggettato a ritenuta.
- nella rateizzazione delle plusvalenze l'obbligo di apportare le variazioni in aumento spetta al soggetto che ha ricevuto il credito originato dalla cessione del cespite cui la plusvalenza si riferisce, nel caso che questo soggetto sia estinto si applica la regola generale del criterio di attribuzione in proporzione alle quote del patrimonio netto trasferite o rimaste.
- come enunciato dal comma 5 gli obblighi di versamento degli acconti si differenziano in caso di scissione parziale o totale, nella scissione parziale gli obblighi restano in capo alla scissa, questo anche nella scissione totale ma solo fino alla data di efficacia della scissione, dopo di che vale lo stesso criterio generale per cui gli obblighi sono trasferiti interamente alle società beneficiarie in base alle quote di patrimonio netto imputabile proporzionalmente a ciascuna di esse.
- i commi 6 e 9 disciplinano i fondi di accantonamento preesistenti e la ricostituzione delle riserve ribadendo il principio generale sulla destinazione proporzionale al patrimonio netto trasferito.

- i commi 7 e 8 si riferiscono alla modalità di attribuzione delle rimanenze di merci e titoli, esse si presumono provenienti proporzionalmente dalle voci delle esistenze iniziali distinte per esercizio di formazione della società scissa, e dalla eventuale eccedenza realizzatasi nell'esercizio in cui avviene la scissione in caso di non retroattività degli effetti, altrimenti se fossero fatti retroagire ad una data anteriore rispetto all'atto di scissione, il trasferimento delle rimanenze di merci di titoli avverrebbe sommando proporzionalmente le voci individuate per periodo di formazione nella società scissa all'inizio del periodo d'imposta alle corrispondenti voci delle società beneficiarie, nel caso vi fossero.
- il punto b) del comma 8 indica la determinazione delle quote di ammortamento dei beni materiali ed immateriali, e delle spese di manutenzione relative ai beni trasferiti e delle spese relative a più esercizi e gli accantonamenti i quali vanno ragguagliati alla durata dell'utilizzo dei beni medesimi da parte della società scissa e delle società beneficiarie.
- il comma 10 si focalizza sulla disciplina del riporto delle perdite fiscale riproponendo le stesse limitazioni previste in tema di fusione, ovvero come prima condizione le perdite fiscali della società scissa attribuite alle società beneficiarie devono essere confrontate con la quota del patrimonio netto della scissa trasferita alla beneficiaria medesima, ridotta dei versamenti e dei conferimenti operati nella scissa negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione patrimoniale e proporzionalmente riferibili al patrimonio netto contabile oggetto di scissione, come seconda condizione l'ammontare delle perdite fiscali delle società beneficiarie preesistenti all'operazione devono essere confrontate con l'intero patrimonio netto della stessa ante-scissione, anch'esso ridotto dei versamenti e dei conferimenti operati negli ultimi 24 mesi anteriori alla data in cui si riferisce la situazione patrimoniale.

3.1.5 LA RESPONSABILITA' NEI CONFRONTI DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA

Il comma 13 specifica che i controlli, gli accertamenti e qualsiasi altro procedimento riguardante gli obblighi espressi nei commi precedenti sono effettuati nei confronti della società scissa, mentre in caso di scissione totale sono effettuati nei confronti della beneficiarie designata o, in mancanza di indicazione, nei confronti della beneficiarie nominata per prima nell'atto di scissione, ferma restando la solidarietà nella responsabilità fra le beneficiarie per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito.

Inoltre il comma aggiunge che i provvedimenti cautelari previsti dalla legge possono essere adottati anche nei confronti delle beneficiarie e che le società coobbligate hanno la facoltà di partecipare ai procedimenti e ricevere informazioni sui relativi atti.

3.2 LE IMPOSTE INDIRETTE: L'IVA

La fiscalità indiretta nell'operazione di scissione si incentra sull'Iva, sulle imposte di registro e catastali.

La scissione è soggetta al versamento sia dell'imposta di registro sia dell'imposte ipotecaria e catastale, entrambe di un importo fisso pari a 200 euro.

Più articolata la disciplina relativa all'Iva, anche se in riferimento ai profili dichiarativi, dato che la scissione come fattispecie imponibile è esclusa dal campo di applicazione del tributo.

L'esclusione è dettata dall' art. 2, comma 3, lettera f) del D.p.r. n. 633/72 il quale stabilisce come non siano considerate cessioni di beni "i passaggi di beni in dipendenza di fusioni, scissioni o di trasformazioni di società e di analoghe operazioni poste in essere da altri enti".

Tutti gli obblighi e i diritti relativi all'Iva spettanti alla scissa, quali possono essere a titolo di esempio l'obbligo di versamento dell'imposta o l'obbligo di fatturazione non ancora eseguita, si trasferiscono alle beneficiare dalla data

di effetto della scissione, che sia dalla stipula dell'atto definitivo o ad una data differente prestabilita.

Gli stessi obblighi e diritti non sono trasferiti e restano invece in capo alla società scissa anche dopo l'operazione nel caso in cui si tratti di scissione parziale.

Vi sono disposizioni particolari riguardo alla disciplina dell'Iva utili da richiamare ai fini delle operazioni di scissione quali il pro rata Iva, i beni ammortizzabili e il plafond dell'esportatore abituale.

3.2.1 IL PRO RATA IVA

Ai sensi del quinto comma dell'articolo 19 del D.p.r. 633/1972, si contempla l'ipotesi particolare del Pro Rata Iva, che si ricorda essere la percentuale di detraibilità applicata all'Iva sugli acquisti, calcolata secondo il rapporto fra le operazioni attive imponibili poste in essere dalla società e il totale delle operazioni attive.

Per chiarire quanto detto può essere utile un esempio numerico:

Operazioni imponibili	75.000 euro
Operazioni esenti	25.000 euro
Totale operazioni	100.000 euro
Percentuale di detraibilità	75.000/100.000 = 75%
Totale Iva sugli acquisti	20.000
Totale Iva sugli acquisti detraibile	20.000*75% = 15.000
Totale Iva sugli acquisti indetraibile	20.000-15.000 = 5.000

Secondo i dati dell'esempio proposto la società, avendo un pro rata, ovvero una percentuale di detraibilità, pari al 75% applicherà questa percentuale sul

totale Iva sugli acquisti in modo tale che 15.000 euro sono detraibili, il residuo pari a 5.000 euro risulta indetraibile.

Per quanto concerne il calcolo del pro rata iva il comportamento tenuto dalla beneficiaria varia a seconda della situazione.

Se la beneficiaria fosse una società preesistente continuerà ad applicare il proprio pro rata eventualmente procedendo ad effettuare un conguaglio in sede di dichiarazione annuale.

Al contrario se fosse una società appositamente costituita una prima verifica consiste nel controllare se l'attività svolta da questa sia la medesima svolta dalla scissa, in tal caso si applica lo stesso pro rata, se l'attività svolta fosse differente occorrerebbe applicare un pro rata presuntivo per poi procedere ad un eventuale conguaglio in dichiarazione annuale una volta conosciuto con precisione il rapporto tra le operazioni imponibili e quelle esenti.

3.2.2 I BENI AMMORTIZZABILI

L'articolo 19-bis2 del D.p.r. 633/1972 disciplina le rettifiche da apportare in dichiarazione in seguito alla variazione del pro rata dell'iva detratta per l'acquisto di beni ammortizzabili.

Il quarto comma del suddetto articolo impone che, nell'ipotesi in cui la variazione del pro rata di detraibilità sia in misura superiore a dieci punti rispetto alla percentuale applicata nell'anno di acquisizione del bene, sorge la necessità di procedere alla rettifica da indicare nell'apposito rigo in Dichiarazione Iva.

La variazione del pro rata è verificata in un periodo di tempo limitato, ovvero 4 anni successivi all'acquisto del bene ammortizzabile, incrementato a 9 se il bene fosse un fabbricato.

L'importo da rettificare corrisponde al quinto, o al decimo nel caso dei fabbricati, della differenza fra l'Iva detratta al momento dell'acquisto e quella detraibile se fosse stata calcolata con il pro rata corrente.

Il controllo per la presenza di rettifiche da effettuare in caso di scissione si rende quindi necessario quando le società coinvolte trasferiscono beni ammortizzabili e applicano il regime del pro rata Iva ciascuno con la propria diversa percentuale, come stabilito dal settimo comma: "Se i beni ammortizzabili sono acquisiti in dipendenza di fusione, di scissione, di cessione o conferimento di aziende, compresi i complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento alla data in cui i beni sono stati acquistati dalla società incorporata o dalle società partecipanti alla fusione, dalla società scissa o dal soggetto cedente o conferente. I soggetti cedenti o conferenti sono obbligati a fornire ai cessionari o conferitari i dati rilevanti ai fini delle rettifiche."

3.2.3 IL PLAFOND DELL'ESPORTATORE ABITUALE

L'articolo 8, primo comma, lettera c) e secondo comma, e l'articolo 68, primo comma, lettera a) del D.p.r. 633/1972 disciplinano la facoltà, da parte dell'esportatore abituale, di acquistare beni e servizi senza l'addebitamento dell'imposta.

Ai fini della scissione si rileva che il plafond appartenente alla società scissa, in qualità di esportatrice abituale, può essere trasferito alla società beneficiaria a patto che sia regolarmente comunicato all'Ufficio dell'Agenzia delle Entrate competente come riporta il terzo comma dello stesso D.p.r. che recita: "in caso di variazione di alcuno degli elementi di cui al comma 2 (dati anagrafici della società o della persona fisica, descrizione dell'attività e ogni altro elemento richiesto dal modello ad esclusione dei dati che l'Agenzia delle entrate è in grado di acquisire autonomamente) o di cessazione dell'attività, il contribuente deve entro trenta giorni farne dichiarazione ad uno degli uffici indicati dal comma 1 (ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate), utilizzando modelli conformi a quelli approvati con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. Se la variazione comporta il trasferimento del domicilio fiscale essa ha effetto dal sessantesimo giorno successivo alla data in cui si è verificata. In caso di fusione, scissione, conferimenti di aziende o di altre trasformazioni sostanziali che comportano

l'estinzione del soggetto d'imposta, la dichiarazione è presentata unicamente dal soggetto risultante dalla trasformazione".

3.2.4 ADEMPIMENTI DICHIARATIVI

In caso di trasformazioni sostanziali soggettive, quindi operazioni straordinarie tra cui la scissione, gli adempimenti dichiarativi ai fini Iva variano a seconda:

- della data di efficacia dell'operazione;
- dell'estinzione o meno del dante causa;
- dalla cessione del saldo Iva.

Qualora queste trasformazioni abbiano portato all'estinzione della società dante causa (scissa, incorporata ecc..), e siano state compiute durante l'anno di imposta a cui si riferisce la dichiarazione, questa deve essere presentata unicamente dal soggetto avente causa (beneficiaria, incorporante ecc...).

La dichiarazione Iva, a questo punto, in caso di scissione si compone di un frontespizio e due moduli in cui:

- nell'unico frontespizio devono essere indicati i dati anagrafici, quindi la denominazione o ragione sociale, il codice fiscale, la partita IVA del soggetto risultante dalla trasformazione, ovvero la beneficiaria;
- nel modulo relativo al soggetto avente causa, devono essere compilati tutti i quadri inerenti la propria attività riportando i dati delle operazioni effettuate dallo stesso soggetto nel corso dell'anno d'imposta, compresi anche i dati relativi alle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione di mese o trimestre, nel corso del quale è avvenuta l'operazione straordinaria o la trasformazione sostanziale soggettiva.
- nel modulo relativo al soggetto dante causa, devono essere compilati tutti i quadri inerenti l'attività dallo stesso svolta, comprendendo i dati relativi alle operazioni effettuate fino all'ultimo mese o trimestre

conclusosi anteriormente alla data dell'operazione straordinaria o della trasformazione.

La modalità appena descritta deve essere seguita dalla società beneficiaria anche in caso di scissione parziale, e quindi senza estinzione della società scissa, ma dove sia prevista la cessione del saldo Iva, la società scissa invece presenterà una propria dichiarazione con riferimento alle operazioni relative ad attività non trasferite.

In caso di scissione parziale senza cessione del saldo Iva ciascuna società, scissa e beneficiarie, presenterà la propria dichiarazione.

Un'ulteriore discriminante nella redazione delle dichiarazioni consiste nell'adozione o meno da parte della scissa di una contabilità separata per il ramo d'azienda trasferito.

Infatti qualora per il ramo scisso fosse tenuta una contabilità separata, la beneficiaria dovrà comprendere nella propria dichiarazione anche le operazioni attive e passive poste in essere dalla scissa tramite il ramo d'azienda trasferito dall'inizio dell'anno solare sino alla data di efficacia della scissione.

Nel caso di contabilità unica le operazioni attive e passive effettuate dalla scissa prima della data di efficacia della scissione andranno dichiarate dalla scissa.

La beneficiaria indicherà invece quelle effettuate dal ramo d'azienda scisso dopo la data di efficacia della scissione

Inerente al versamento dell'acconto Iva si può affermare che la società beneficiaria di nuova costituzione non è tenuta ad effettuarlo in quanto risulta assente il parametro storico di riferimento per il calcolo dello stesso".

La società scissa e la beneficiaria non di nuova costituzione hanno due percorsi alternativi da seguire:

- utilizzare il metodo cosiddetto "storico" in cui l'importo è individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente che non può effettuare riduzioni in virtù dell'operazione di scissione – aliquota 88%;

- utilizzare il metodo "previsionale" attraverso il quale può diminuire l'importo dell'acconto da versare in base alle previsioni di riduzione dell'Iva dovuta aliquota 88%;
- utilizzare il metodo "delle operazioni effettuate", l'Iva dovuta in acconto è pari all'importo che deriva effettuando entro il giorno 29 dicembre un'apposita liquidazione IVA al 20 dicembre aliquota 100%.

3.3 L'ABUSO DEL DIRITTO

La legge italiana non prevede come norma di legge il principio di abuso del diritto come invece è stato fatto da altri paesi europei come ad esempio Germania, Grecia, Svizzera, Portogallo, ha sviluppato però tale istituto a livello civilistico.

A tal proposito si è espressa ottimamente la Cassazione Civile, sez. III, con la sentenza del 18/09/2009 n°20106 dapprima individuando gli elementi costitutivi dell'abuso del diritto, ovvero:

- "1) la titolarità di un diritto soggettivo in capo ad un soggetto;"
- "2) la possibilità che il concreto esercizio di quel diritto possa essere effettuato secondo una pluralità di modalità non rigidamente predeterminate;"
- "3) la circostanza che tale esercizio concreto, anche se formalmente rispettoso della cornice attributiva di quel diritto, sia svolto secondo modalità censurabili rispetto ad un criterio di valutazione, giuridico od extragiuridico;"
- "4) la circostanza che, a causa di una tale modalità di esercizio, si verifichi una sproporzione ingiustificata tra il beneficio del titolare del diritto ed il sacrifico cui è soggetta la controparte."

In seguito ne ha dato la definizione affermando che "si ha abuso del diritto quando il titolare di un diritto soggettivo, pur in assenza di divieti formali, lo eserciti con modalità non necessarie ed irrispettose del dovere di correttezza e buona fede, causando un sproporzionato ed ingiustificato sacrificio della

controparte contrattuale, ed al fine di conseguire risultati diversi ed ulteriori rispetto a quelli per i quali quei poteri o facoltà furono attribuiti".

La figura dell'abuso del diritto in ambito tributario, è stata introdotta dalla stessa Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con la sentenza del 13 maggio 2009 n°10981 la Corte di Cassazione, Sezione Tributaria Civile, con cui ha affermato che "il divieto di abuso del diritto si traduce in un principio generale antielusivo, il quale preclude al contribuente il conseguimento di vantaggi fiscali ottenuti mediante l'uso distorto, pur se non contrastante con alcuna specifica disposizione, di strumenti giuridici idonei ad ottenere un'agevolazione o un risparmio d'imposta, in difetto di ragioni economicamente apprezzabili che giustifichino l'operazione, diverse dalla mera aspettativa di quei benefici."

In altre parole, di fatto il concetto di abuso del diritto tributario costituisce un ampliamento del concetto di elusione in precedenza circoscritto a quanto disciplinato dall'art. 37-bis del Dpr 600/1973.

3.3.1 L'ELUSIONE FISCALE

L'elusione fiscale, detta anche "tax avoidence", consiste in un comportamento del contribuente teso ad conseguire vantaggi fiscali sfruttando le carenze dell'ordinamento in modo tale da aggirare in tutto o in parte un obbligo tributario senza però violare la legge e, di conseguenza, senza incorrere in sanzioni da parte dell'Autorità.

E' utile alla comprensione del fenomeno distinguere l'elusione da altre due fattispecie, la pianificazione fiscale e la frode fiscale.

La pianificazione fiscale si definisce come le azioni del contribuente, sia esso una persona fisica o giuridica, tese ad organizzare le proprie attività produttive di reddito in modo tale che la base imponibile dichiarata sia la minore possibile, questa fattispecie rientra di fatto nella legittima applicazione della legge tributaria, non in tecniche elusive.

Tutta un'altra questione è la frode fiscale poiché consiste in un illecito vero e proprio ,in quanto la condotta del contribuente è diretta a ingannare

l'Amministrazione attraverso espedienti i quali hanno lo scopo di evadere i tributi a danno dell'Erario

Il legislatore disciplinava le norme antielusive in otto commi dall'articolo 37-bis nel D.p.r. n°600 del 29 settembre 1973, modificato con il D.Lgs n°358 del 2 settembre 1997, per poi abrogarlo definitivamente con la legge delega n°128/2015.

I primi tre commi dell'art. 37-bis recentemente abrogato rappresentavano il cuore della normativa:

- "1. Sono inopponibili all'amministrazione finanziaria gli atti, i fatti e i negozi, anche collegati tra loro, privi di valide ragioni economiche, diretti ad aggirare obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario e ad ottenere riduzioni di imposte o rimborsi, altrimenti indebiti.
- 2. L'amministrazione finanziaria disconosce i vantaggi tributari conseguiti mediante gli atti, i fatti e i negozi di cui al comma 1,applicando le imposte determinate in base alle disposizioni eluse, al netto delle imposte dovute per effetto del comportamento inopponibile all'amministrazione."

Il terzo comma dell'art. 37-bis individuava le casistiche specifiche di applicazione dei due commi, tra cui le operazioni straordinarie, cessioni di crediti, cessioni di eccedenze d'imposta e altri tipi di operazioni.

Da qui si evince come la norma antielusiva precedente non avesse valore generale e pertanto non fosse applicata in tutti i casi, perché il disposto antielusivo trovava applicazione solo ed esclusivamente nel caso di operazioni considerate potenzialmente elusive ed espressamente indicate al terzo comma.

Perché fosse applicata la disposizione il comportamento messo in atto dal contribuente dovevano sussistere congiuntamente i seguenti presupposti:

- assenza di valide ragioni economiche;
- aggiramento di obblighi o divieto posti dall'ordinamento tributario;
- il fine rappresentato dall'ottenimento di riduzioni d'imposta o rimborsi altrimenti indebiti.

Per valide ragioni economiche deve intendersi la presenza di un interesse economico al compimento dell'operazione di natura extrafiscale, o almeno che non sia la motivazione principale, in altre parole l'interesse all'operazione è economicamente apprezzabile se un operatore economico diligente, posto nelle stesse condizioni in cui si trovava il contribuente al momento del compimento dell'operazione, l'avrebbe compiuta anche in assenza dei vantaggi fiscali collegati all'operazione stessa.

Alcuni esempi possono essere il rafforzamento della posizione sul mercato e il miglioramento della capacità competitiva, ristrutturazione e razionalizzazione delle strutture organizzative, integrazione economica e tecnica, realizzazione di un progetto di sviluppo economico, eliminazione di distorsioni e diseconomie, modifica assetto proprietario ecc..

Con il secondo requisito previsto dalla norma, l' aggiramento di obblighi o divieti previsti dall'ordinamento tributario, il legislatore vuole mettere in chiaro come tutte le tipologie di comportamenti attuabili da parte del contribuente siano inopponibili al Fisco a meno che non siano giustificate dalle valide ragioni economiche ci cui si è detto in precedenza.

Si ricorda poi quanto già affermato in sede di definizione dell'elusione, ovvero che le azioni poste in essere dal contribuente riguardino uno o più negozi civilmente validi ed efficaci anche se in funzione atipica ed anomala, in modo tale da realizzare un risultato economico sostanziale equivalente a quello del diverso atto o negozio previsto dalla norma a presupposto di imposizione, in tal caso si tratta di aggiramento, in caso contrario si tratterebbe di violazione e cambierebbe la fattispecie di riferimento.

Ipotesi di aggiramento delle norme tributarie nel caso di scissione possono essere, nel momento della destinazione della quota del patrimonio alle beneficiarie, l'assegnazione dei beni ai soci o a finalità estranee al"esercizio dell'impresa e la cessione di beni a terzi, operazioni queste che prevedono la tassazione delle plusvalenze, in questo caso realizzate, e l'assoggettamento ad Iva.

Il terzo requisito proprio della norma riguardante il conseguimento di riduzioni d'imposta o i rimborsi altrimenti indebiti consiste per l'appunto nell'ottenimento di vantaggi fiscali in qualsiasi forma, che sia esso derivante da un risparmio d'imposta o da un rimborso.

La nuova disciplina introdotta con il D.Lgs n°128 del 05/08/2015, come detto costituisce una recente innovazione nel panorama normativo dell'elusività abrogando l'art. 37-bis del DPR n°600/73 e introducendo l'art. 10-bis nella legge n° 212/00, ovvero lo statuto del contribuente.

Per ciò che concerne il nuovo articolo sull'abuso del diritto ed elusione fiscale, se da un lato nei primi tre commi riprende quanto già affermato dall'art. 37-bis per la identificazione della fattispecie con la sostanziale differenza che la nuova norma ha carattere generale e non selettivo, dall'altro il nuovo provvedimento si pone il fine di rafforzare la certezza del diritto nei rapporti tra fisco e contribuente.

I commi dal n°5 al n°11 sono dedicati alle norme procedimentali e riguardano:

- l'obbligatorietà, a pena di nullità dell'accertamento, del contraddittorio preventivo con la richiesta di chiarimenti al contribuente e la possibilità di proporre interpello prima della scadenza dei termini per la presentazione della dichiarazione fiscale;
- l'obbligo di motivazione specifica dell'atto di accertamento, a pena di nullità dello stesso, in relazione alla condotta abusiva, alle norme e ai principi elusi, agli indebiti vantaggi fiscali realizzati, nonché ai chiarimenti forniti dal contribuente in sede di contraddittorio;
- la specificazione che l'onere della prova circa la sussistenza della condotta abusiva, non rilevabile d'ufficio, grava sull'amministrazione finanziaria, mentre il contribuente ha l'onere di dimostrare la sussistenza dell'esimente delle "valide ragioni extrafiscali";
- la sospensione della riscossione delle maggiori imposte e degli interessi in caso di ricorso, che potranno essere riscossi ai sensi dell'art. 68 D.Lgs 546/92 solo dopo la sentenza di primo grado che non abbia annullato l'avviso di accertamento;
- la tutela dei terzi di buona fede che possono chiedere, entro la scadenza di un anno da quando l'accertamento è reso definitivo, il

rimborso delle imposte pagate a seguito di operazioni abusive i cui vantaggi sono stati disconosciuti dal Fisco nei limiti delle imposte effettivamente riscosse.

E' evidente come questa disciplina preveda l'imputazione dell'onere della prova a carico dell'Amministrazione Finanziaria chiarendo come sia compito dell'Ufficio dimostrare i presupposti della condotta abusiva, motivandola in modo rigoroso, e lasciando al contribuente il dovere di dimostrare la sussistenza delle valide ragioni extrafiscali.

Altre principali novità riguardano il raddoppio dei termini per l'accertamento e tax compliance, inoltre è stata introdotta una disposizione specifica per la "Voluntary Disclosure", per mezzo della quale il contribuente che accede alla collaborazione volontaria può beneficiare della riduzione delle sanzioni amministrative tributarie ed alla non punibilità penale di fattispecie legate ad imposte di annualità per le quali siano scaduti i termini di accertamento fiscale.

E' prevista dalla nuova disposizione anche un nuovo schema di relazioni tra l'Agenzia delle Entrate e i contribuenti denominato "Regime di adempimento collaborativo".

Questo regime, adottabile volontariamente, è inizialmente riservato alle imprese di maggiori dimensioni le quali devono possedere un sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale tale da consentire l'autovalutazione preventiva e il monitoraggio dei rischi.

Instaurando una relazione di scambio di informazioni tra la società e l'Amministrazione Finanziaria, il regime mira a prevenire potenziali controversie fiscali.

3.3.2 L'INTERPELLO

In linea generale l'interpello è l'istituto che permette al contribuente di dialogare con l'Amministrazione finanziaria a proposito di interpretazioni sulla correttezza fiscale di comportamenti che vuole adottare o ha già adottato.

Esistono quattro tipi di interpello:

- l'interpello preventivo o antielusivo;
- l'interpello per la disapplicazione di norme antielusive;
- l'interpello ordinario o generalizzato;
- tax ruling internazionale.

In questa sede è utile soffermarci sulle prime due tipologie di interpello sopra elencate.

3.3.3 L'INTERPELLO ANTIELUSIVO

Originariamente adottato nel nostro ordinamento con l'art. 21 della legge 30/12/1991 n. 413, l'interpello antielusivo è stato disciplinato nuovamente dal decreto legge 156 del 24/09/2015 ed è stato introdotto per essere utilizzato dal contribuente qualora intenda effettuare operazioni considerate come potenzialmente elusive, per evitare eventuali contestazioni da parte dell'Amministrazione finanziaria può avvalersi di questo istituto grazie al quale può dimostrare che nel compimento delle suddette operazioni non vi siano finalità elusive.

Inoltre, dato che l'interpello è uno strumento di natura preventiva, la norma precisa che "il procedimento d'interpello è precluso ove sia già intervenuto l'accertamento o, comunque, sia stata avviata l'attività di controllo, con l'effettuazione di atti istruttori aventi rilevanza esterna" quali ad esempio verifiche o questionari.

L'istanza può essere presentata dai contribuenti, anche non residenti, e i soggetti che in base alla legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari.

La presentazione deve avvenire entro il termine di scadenza della dichiarazione o per l'assolvimento di altri obblighi tributari aventi oggetto o comunque connessi alla fattispecie a cui si riferisce la stessa istanza.

Dal punto di visto procedurale la richiesta di parere sulle operazioni considerate potenzialmente elusive deve essere posta all'Agenzia delle Entrate presso la Direzione Centrale Normativa e Contenzioso di Roma, e deve essere spedita in plico raccomandato con avviso di ricevimento, alla Direzione regionale delle Entrate, competente in base al domicilio fiscale dell'interpellante.

L'istanza di interpello antielusivo da un punto di vista formale deve contenere:

- i dati identificativi del contribuente o del suo legale rappresentante e delle altre parti interessate;
- i recapiti in caso di indicazione dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;
- la sottoscrizione del contribuente o del legale rappresentante;
- l'esposizione dettagliata del caso concreto e la soluzione interpretativa prospettata.
- copia della documentazione, con relativo elenco, utile ai fini dell'esposizione e qualificazione del caso concreto analizzato, anche su supporto informatico.

Riguardo alla modalità di esposizione del caso la circolare dell'Agenzia delle Entrate, n°32, del 14 giugno 2010, specifica che l'interpellante non può "limitarsi ad una rappresentazione sommaria ed approssimativa della fattispecie di interesse, ponendo a carico dell'Agenzia l'onere di ricavare dall'eventuale documentazione allegata le informazioni necessarie alla compiuta definizione della fattispecie medesima", quindi l'onere di esporre nell'istanza tutte le informazioni rilevanti per la definizione dell'operazione ricade sul contribuente.

In precedenza la procedura prevedeva che dopo la ricezione dell'istanza la Direzione Regionale o Provinciale dell'Agenzia aveva tempo 15 giorni per trasmetterla alla Direzione Centrale completa di una propria interpretazione, in accordo con l'interpellante detto termine poteva essere prorogato fino a 30 giorni.

A quel punto la Direzione Centrale poteva fornire la propria interpretazione nel termine di 120 giorni dalla ricezione, e spedire la risposta all'interpellante tramite raccomandata con avviso di ricevimento, inoltre eventuali richieste di documentazione o chiarimenti da parte dell'Agenzia non sospendevano o interrompevano il decorso del termine.

Nel caso in cui la Direzione Centrale di Roma non avesse fornito una risposta al contribuente nel suddetto termine di centoventi giorni, l'interpellante aveva la possibilità di diffidare l'Agenzia ad adempiere entro i successivi 60 giorni presentandola alla stessa Direzione, tramite nuova raccomandata con avviso di ricevimento.

Decorso l'ulteriore termine di 60 giorni dalla ricezione della diffida la mancata risposta da parte della Direzione Centrale aveva valore di silenzio assenso.

L'innovazione apportata dal decreto legge 156 riduce il tempo della procedura, il termine di risposta da parte dell'Amministrazione è stabilito a 120 giorni dalla presentazione dell'istanza, qualora entro il termine detta risposta non sia fornita il silenzio equivale a condivisione della soluzione prospettata dal contribuente limitatamente alla fattispecie oggetto di istanza.

L'effetto penale conseguente all'adozione dell'interpello consiste nell'impossibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di notificare alcun avviso di accertamento, né irrogare sanzioni, nei confronti dell'interpellante se quest'ultimo si conforma alla risposta ricevuta o compie gli atti oggetto dell'istanza in caso di silenzio assenso anche se dovessero emergere violazioni delle norme tributarie.

Questo trattamento di favore fa seguito alla buona fede del contribuente il quale ha adempiuto il proprio dovere contattando l'Amministrazione per risolvere problemi interpretativi.

L'interpellante ha facoltà di non conformarsi alla risposta ricevuta ma in tal caso, in sede di contenzioso, ha l'onere di provare la correttezza del suo

comportamento e la sussistenza delle motivazioni per cui non sia considerato elusivo.

3.3.4 L'INTERPELLO PER LA DISAPPLICAZIONE DI NORME ANTIELUSIVE

Anche questa forma di interpello ha subito una rilevante modifica, inizialmente secondo quanto disciplinato dal comma 8 dell'articolo 37-bis del D.P.R. n°600 del 1973 "le norme tributarie che, allo scopo di contrastare comportamenti elusivi, limitano deduzioni, detrazioni, crediti d'imposta o altre posizioni soggettive altrimenti ammesse dall'ordinamento tributario, possono essere disapplicate qualora il contribuente dimostri che nella particolare fattispecie tali effetti elusivi non potevano verificarsi. A tal fine il contribuente deve presentare istanza al direttore regionale delle entrate competente per territorio, descrivendo compiutamente l'operazione e indicando le disposizioni normative di cui chiede la disapplicazione".

Quindi con l'ausilio di questo strumento il contribuente può provare che gli effetti elusivi che la norma richiamata si propone di evitare, nella fattispecie esposta, non possono realizzarsi.

La procedura relativa alla presentazione dell'istanza ricalca quella già esposta per l'interpello antielusivo previsto dall'art. 21, legge 413/1991, ma con alcune differenze.

La differenza principale però consiste nella mancanza di applicazione della regola del silenzio assenso in caso di mancata risposta dall'Agenzia come sostenuto dalla Circolare n°5/E del 24 febbraio 2009 la quale espressamente dichiara che "la disciplina delle istanze di disapplicazione delle norme antielusive non attribuiscono valore di silenzio assenso alla mancata risposta dell'Agenzia".

Con l'introduzione del decreto legge 156/2015 anche questo strumento è stato rivisto parificandolo all'interpello antielusivo, quindi il termine di risposta da parte dell'Amministrazione diventa di 120 giorni, e viene introdotto per questa istanza il meccanismo di silenzio assenso prima assente.

4 INTRODUZIONE AL CASO

In questo elaborato presento il caso di un'operazione straordinaria d'impresa alla quale ha partecipato lo Studio commerciale nel quale ho l'opportunità di fare praticantato.

Mi è stato richiesto dalle parti di non utilizzare i nomi reali delle parti coinvolte e pertanto utilizzo dei nomi fittizi per identificarli.

La situazione di partenza è rappresentata da una Snc, che chiamerò con il nome di "Dario & Paolo Snc", la quale ha sempre operato nella costruzione, manutenzione, installazione e commercio di infissi in legno, PVC, alluminio e prodotti affini ed i cui soci amministratori in quote paritetiche, sono in questo caso chiamati "Socio Dario" e "socio Paolo".

I due soci si sono specializzati, rispettivamente, l'uno nel settore "legno" (costruzione, manutenzione, installazione e commercio) e l'altro nel settore "PVC-Alluminio" (costruzione, manutenzione, installazione e commercio).

A causa dell'irrimediabile deterioramento del rapporto tra i soci e dei disaccordi a livello personale e gestionale della società, che si trascinavano già da un paio d'anni, nel novembre 2011 entrambi i soci, nell'interesse aziendale, personale e dei dipendenti concordavano di dividere le proprie strade.

Considerando la volontà di ciascun socio di continuare la propria attività professionale di loro competenza e non potendo attendere i tempi lunghi dell'operazione di scissione incompatibili col precipitare del rapporto personale fra i due soci nonché familiare, nella consapevolezza dell'impossibilità di procedere insieme nel lavoro, dei costi e degli esiti distruttivi di una lite giudiziaria raggiungevano, nel novembre 2011, un

accordo di massima che gettava le basi per la futura convivenza e impostava, in linea generale, l'operazione straordinaria di separazione dei rami aziendali.

Conseguentemente costituivano ciascuno una Società in Accomandita Semplice con loro stessi come soci accomandatari e come soci accomandanti le rispettive consorti con l'intento di affittare a ciascuno il suo ramo aziendale in attesa della scissione.

La suddetta divisione aziendale si dovrà concretizzare con la scissione e sarà agevolata anche dalle seguenti circostanze:

- a) l'azienda da scindere occupa un unico sito costituito da due unità immobiliari contigue, ma già catastalmente separate ad uso capannone industriale e da sempre destinate ad ospitare separatamente i due rami d'azienda;
- b) le attrezzature dei due settori sono ben identificate;
- c) i dipendenti sono divisi in due squadre da sempre attribuite ai due rami di azienda e comprese nei contratti di affitto di ramo di azienda (una per il legno e l'altra per il PVC).

Ante scissione, quindi, stante la prosecuzione dei contratti di affitto d'azienda, ciascun ramo è stato diviso con la semplice chiusura della comunicazione fra le due unità e lo spostamento di qualche attrezzatura minuta.

Stante la volontà di estinguere la società in nome collettivo l'operazione quindi si configura come una scissione totale non proporzionale poiché l'ipotizzata scissione avverrebbe con trasferimento dell'intero ramo "Legno" alla Ditta Dario Sas e con trasferimento dell'intero ramo "PVC" alla Ditta Paolo Sas"...

4.1 PROGETTO DI SCISSIONE

Avendo identificato l'operazione di scissione come la più adatta per le motivazioni esposte si è provveduto ad accordarsi sulle modalità di svolgimento della stessa, ovvero a predisporre il progetto di scissione in tutti i punti che lo compongono e che sono di seguito esposti.

4.1.1 SOCIETÀ PARTECIPANTI ALLA SCISSIONE

Qui vengono indicati i dati anagrafici delle tre società partecipanti a cui, come già dichiarato, su richiesta delle parti attribuisco nomi fittizi:

a) La società scissa "Dario & Paolo Snc" di cui i due soci detengono una quota di partecipazione del 50%;

e le due società beneficiarie preesistenti:

- b) Ditta Dario Sas
- c) Ditta Paolo Sas

Le società beneficiarie sono due società in accomandita semplice appositamente costituite nel 2011 ai fini della scissione in cui sia il socio Dario che il socio Paolo ricoprono il ruolo di accomandatari e altri due soci ricoprono il ruolo di accomandanti, uno per società.

L'oggetto sociale delle tre società è sostanzialmente lo stesso ovvero «costruzione, manutenzione di infissi in legno, pvc, alluminio, il commercio degli stessi nonché l'esecuzione di piccole opere murarie e la posa in opera degli stessi».

E' specificato inoltre che "il presente progetto viene sottoscritto per accettazione e conferma e ratifica di tutte le scelte fatte e da fare per addivenire all'operazione di scissione anche dai soci accomandanti delle società partecipanti alla scissione fermo restando che l'assemblea deliberativa dell'aumento del capitale sociale avverrà davanti al notaio prescelto."

4.1.2 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DELLA SCISSIONE

"La scissione verrà attuata con aumento del capitale delle beneficiarie con criterio non proporzionale e comporterà, pertanto, una volta avuta efficacia giuridica, che ciascun socio abbia una differente percentuale di partecipazione nelle società partecipanti alla scissione rispetto a quella originariamente detenuta, prima dell'operazione, nella società scissa.

Di conseguenza, in ossequio al disposto di cui al 5° comma dell'art. 2506-bis del codice civile, vi è il diritto degli eventuali soci che non approvino la scissione prevista dal presente progetto di far acquistare le proprie partecipazioni dagli altri soci della società scindenda, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale da ciascuno detenuta, ad un valore determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso, di cui all'art. 2473 del codice civile ed all'art. 12 dello statuto sociale della Dario & Paolo Snc.

Si precisa, per altro, che tutti i soci hanno già manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote previsti dal successivo punto 4, per cui, ai sensi di quanto previsto dal 4° comma dell'art. 2506-ter del codice civile,

non è stata richiesta la redazione della relazione degli esperti di cui all'art. 2501-sexies codice civile.

Si precisa che nessun vantaggio fiscale e patrimoniale deriverà dalla seguente operazione poiché effettuata in regime di neutralità fiscale."

L'apporto del patrimonio della scissa in entrambe le società beneficiarie è effettuato dai soci accomandatari i quali aumentano la propria quota di partecipazione nelle rispettive Sas che inizialmente si attesta al 95% per il socio Dario e all'1% per il socio Paolo nelle rispettive società.

Trattandosi di un caso di scissione non proporzionale il codice civile, con il comma 5 dell'art. 2506 bis, prevede un meccanismo di tutela nei confronti del socio a cui viene riconosciuta una quota del patrimonio minore alla quota di partecipazione originaria consentendogli di poter cedere la propria quota agli altri soci ad un prezzo stabilito con gli stessi criteri utilizzati in caso di recesso, possibilità prevista anche dall'articolo 12 dello statuto della società scissa.

Si specifica però che i soci non esercitano questa possibilità avendo già prestato il loro consenso sia all'operazione di scissione e sia al calcolo del rapporto di concambio che è analizzato più avanti.

Inoltre i soci si avvalgono di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 2506 ter "con il consenso unanime dei soci e dei possessori di altri strumenti finanziari che danno diritto di voto nelle società partecipanti alla scissione l'organo amministrativo può essere esonerato dalla redazione dei documenti previsti nei precedenti commi".

I documenti cui si riferisce la norma sono prodotti dall'organo amministrativo e sono la situazione patrimoniale e la relazione illustrativa in conformità agli articoli 2501-quater e 2501-quinquies e l'esonero dalla loro

redazione è la possibilità concessa dal legislatore allo scopo di snellire la procedura.

Viene inoltre precisato che la scissione opera in regime di neutralità fiscale perché come stabilito dall'art. 173 comma 1 del TUIR "la scissione totale o parziale di una società in altre preesistenti o di nuova costituzione non da' luogo a realizzo ne' a distribuzione di plusvalenze e minusvalenze dei beni della società scissa, comprese quelle relative alle rimanenze e al valore di avviamento."

4.1.3 GLI STATUTI DELLE SOCIETÀ

La Snc scissa si estingue in caso di scissione totale e pertanto è necessario che siano solo gli atti costitutivi e gli statuti delle Sas beneficiarie ad essere allegati al progetto di scissione.

Dal momento in cui la scissione diventa definitiva questi devono essere modificati e comunicati al Registro delle Imprese inserendo le variazioni apportate nel capitale nell'importo e nelle quote di partecipazione.

4.1.4 RAPPORTO DI CONCAMBIO E CRITERIO DI ASSEGNAZIONE DELLE QUOTE

Tra gli elementi che costituiscono il contenuto obbligatorio del progetto di scissione, particolarmente rilevante risulta la determinazione del rapporto di concambio indicando le quote delle società beneficiarie che spettano a ciascun socio per la quota posseduta nella società scissa.

Con la scissione totale si annulla il capitale sociale della società scissa e in cambio i soci di quest'ultima riceveranno quote delle società beneficiarie, secondo più rapporti di cambio, qualora le società beneficiarie sono più di una.

Questo rapporto è determinato sulla base del valore economico delle società partecipanti alla scissione risultante dalle relazioni di stima appositamente predisposte e che saranno analizzate dettagliatamente in seguito.

La scissione proposta dal presente progetto prevede un criterio di assegnazione delle quote non proporzionale, per cui a ciascun socio vengono attribuite delle quote nelle società beneficianti partecipanti alla scissione in una percentuale differente da quella originariamente detenuta nella società scindenda.

In particolare, premesso che l'attuale capitale sociale (ovvero ante scissione) della Dario & Paolo Snc è così ripartito:

- Socio Dario: Quota pari ad Euro 516,46 corrispondente al 50% del capitale sociale.
- Socio Paolo: Quota pari ad Euro 516,46 corrispondente al 50% del capitale sociale.
- Totale: Euro 1.032,92 pari al 100,00%

verranno attribuite le seguenti quote:

- al socio Dario una quota di nominali € 65.539,47 nella scindenda Ditta
 Dario Sas, così come risultante a seguito della scissione;
- al socio Paolo una quota di nominali € 25.618,62 nella scindenda Ditta
 Paolo Sas, così come risultante a seguito della scissione;

Queste quote sono state definite in seguito alla predisposizione del seguente prospetto di calcolo:

Prospetto di calcolo

Ditta Dario Sas				
Patrimonio trasferito Scissa	566.866,30			
Patrimonio Ditta Dario Pre scissione				
Socio Dario	44.419,27	95,00%		
Socio accomandante	2.337,86	5,00%		
		46757,13		
Patrimonio Post Scissione di cui	613.623,43			
Socio Dario (somma del vecchio patrimonio della beneficiaria +				
quello attribuito dalla scissa)	611.285,57	99,62%		
Socio accomandante	2.337,86	0,38%		
		613.623,43		
Capitale sociale ante scissione				
Socio Dario	4.750,00	95%		
Socio accomandante	250,00	5%		
		5000		
Nuovo capitale sociale post scissione				
Socio Dario	65.539,47	99,62%		
Socio accomandante	250,00	0,38%		
		65.789,47		
di cui				
Aumento del capitale tutto da attribuire al socio Dario	60.789,47			
Quote possedute nella Ditta Dario & Paolo - Scissa	516,46			
2010 possesse 21000 2010 001000	310,70			
Rapporto di concambio (rapporto tra quote possedute nella				
scissa da annullare a seguito dell'operazione e quote ricevute				
per aumento di capitale della beneficiaria derivante				
dall'operazione)	117,70			

Ditta Paolo Sas		
Patrimonio trasferito Scissa	577.804,32	
Patrimonio Ditta Paolo Pre scissione		
Socio Paolo	1.129,91	1,00%
Socio accomandante	111.860,98	99,00%
		112.990,89
Patrimonio Post Scissione di cui	690.795,21	
Socio Paolo (somma del vecchio patrimonio della beneficiaria +		
quello attribuito dalla scissa)	578.934,23	83,81%
Socio accomandante	111.860,98	16,19%
		690.795,21
Capitale sociale ante scissione		
Socio Paolo	50,00	1%
Socio accomandante	4.950,00	99%
		5.000,00
Nuovo capitale sociale post scissione		
Socio Paolo	25.618,62	83,81%
Socio accomandante	4.950,00	16,19%
3000 decomandante	4.550,00	30.568,62
di cui		30.300,02
Aumonto dal canitalo tutto da attribuiro al cocio Daglo	25 560 62	
Aumento del capitale tutto da attribuire al socio Paolo	25.568,62	
Quote possedute nella Dario & Paolo Snc - Scissa	516,46	
Pannorto di concambio (rannorto tra quata naccaduta nella		
Rapporto di concambio (rapporto tra quote possedute nella scissa da annullare a seguito dell'operazione e quote ricevute per aumento di capitale della beneficiaria derivante		
dall'operazione)	49,51	

Atteso che il valore complessivo del netto è 1.144.754,53 e che il socio Paolo riceverà un valore di euro 577.804,32 (50,48% del patrimonio netto complessivo) mentre il socio Dario riceverà una percentuale leggermente inferiore (49,52% anziché 50%) del valore complessivo di euro 566.866,30 è previsto un conguaglio in denaro a carico del socio Paolo pari ad euro 5.469,01 (Patrimonio Totale / 2 – quota Paolo = differenza da conguagliare).

L'importo complessivo del conguaglio sopra indicato non eccede la misura massima consentita dal 2° comma dell'art. 2506 del codice civile il quale recita testualmente "E' consentito un conguaglio in danaro, purché non superiore al dieci per cento del valore nominale delle azioni o quote attribuite."

4.1.5 DATA DI DECORRENZA DEGLI EFFETTI DELLA SCISSIONE

Ai sensi dell'art. 2506-quater, 1° comma, del codice civile, gli effetti della scissione, compresi quelli di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 2501-ter, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese.

Dalla medesima data decoreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione.

Ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dai commi 12 e 13 dell'art. 173 del T.U.I.R. (12. Gli obblighi tributari della societa' scissa riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione ha effetto sono adempiuti in caso di scissione parziale dalla stessa societa' scissa o trasferiti, in caso di scissione totale, alla societa' beneficiaria appositamente designata nell'atto di scissione. 13. I controlli, gli accertamenti e ogni altro

procedimento relativo ai suddetti obblighi sono svolti nei confronti della societa' scissa o, nel caso di scissione totale, di quella appositamente designata, ferma restando la competenza dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate della societa' scissa. Se la designazione e' omessa, si considera designata la beneficiaria nominata per prima nell'atto di scissione. Le altre societa' beneficiarie sono responsabili in solido per le imposte, le sanzioni pecuniarie, gli interessi e ogni altro debito e anche nei loro confronti possono essere adottati i provvedimenti cautelari previsti dalla legge. Le societa' coobbligate hanno facolta' di partecipare ai suddetti procedimenti e di prendere cognizione dei relativi atti, senza oneri di avvisi o di altri adempimenti per l'Amministrazione.), si precisa che gli obblighi tributari della scissa "Dario & Paolo Snc" riferibili a periodi di imposta anteriori alla data dalla quale l'operazione avrà effetto saranno adempiuti dalla beneficiaria "Ditta Paolo Sas".

4.1.6 RINUNCIA DELLA RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ESPERTI

Ai sensi dell'art. 2506 *ter*, IV comma codice civile i soci delle società partecipanti la scissione, all'unanimità, esonerano l'organo amministrativo della Snc dalla redazione della relazione illustrativa.

I soci, sempre all'unanimità, rinunciano alla predisposizione della relazione che gli esperti devono redigere ai sensi dell'art. 2501 sexies cod. civ. così come introdotto dal D. Lgs. 147/09 ("... La relazione di cui al primo comma non è richiesta se vi rinunciano all'unanimità i soci e i possessori di altri strumenti finanziari che attribuiscono il diritto di voto di ciascuna società partecipante alla fusione.")

4.2. LE RELAZIONI GIURATE DI STIMA DELLE SOCIETA' COINVOLTE

Per determinare i valori economici dei tre patrimoni delle società, e di conseguenza il rapporto di concambio e l'aumento di capitale sociale delle beneficiarie derivante dall'operazione di scissione, ciascuna delle parti si è rivolta al proprio professionista di fiducia affinché predisponessero le tre relazioni di stima necessarie.

I professionisti hanno quindi lavorato singolarmente per le relazioni delle Sas beneficiarie e congiuntamente per la relazione della Snc scissa, tutte le relazioni hanno come data di riferimento la situazione al 31/12/2014.

Il lavoro svolto, sia per le Sas che per la Snc, si è articolato nelle seguenti fasi:

- 1) raccolta della documentazione e delle informazioni occorrenti per la predisposizione di un'adeguata base informativa;
- 2) individuazione degli elementi attivi e passivi del capitale;
- 3) stima dei singoli elementi patrimoniali al valore corrente di sostituzione;
- 4) determinazione del valore del complesso aziendale;
- 5) stesura della relazione e asseverazione della stessa.

Nella prima fase di raccolta e predisposizione della documentazione contabile-amministrativa occorrente, il professionista ha prima fornito alle società un elenco dettagliato dei documenti necessari per la stima, in seguito ha assistito le stesse nella predisposizione dell'intero materiale occorrente nel corso di incontri e colloqui con i soci di ciascuna società.

In genere i documenti e le informazioni occorrenti non sono da ricercare in via esclusiva negli archivi della società, pertanto sono stati predisposti anche nuovi elaborati specifici per la valutazione, oltre ad informazioni raccolte per proprio conto dal professionista.

In particolare si è provveduto all' accertamento dell'esistenza e dell'eventuale consistenza di passività potenziali non risultanti dalla situazione patrimoniale come possono essere cause giudiziali o extra giudiziali, in questo caso i soci delle società coinvolte hanno rilasciato apposita dichiarazione dove risulta l'assenza di pendenze civili, fiscali, amministrative e penali nei confronti delle società e dei legali rappresentanti per fatti accaduti antecedentemente al 31/12/2014.

Riepilogando i documenti raccolti sono:

- Atti costitutivi delle società;
- Statuti delle società e successive modifiche;
- Visure camerali aggiornate delle società;
- Situazioni contabili redatte alla data del 31/12/2014;
- Inventari delle merci a magazzino alla data del 31/12/2014;
- Registri dei beni ammortizzabili;
- Dichiarazioni dei soci in merito all'assenza di pendenze civili, fiscali, amministrative e penali nei confronti delle società o dei legali rappresentanti;
- Modelli Unico Società di Persone 2013 e 2014;

- Documenti relativi ai singoli elementi attivi e passivi del patrimonio oggetto di valutazione (fatture di acquisto, fatture di vendita, registri dei corrispettivi, contratti di finanziamento, estratti conto bancari...)

Nella seconda fase, si è analizzata la documentazione raccolta nella prima fase allo scopo di individuare gli elementi attivi e passivi che compongono il capitale.

Dopo un primo inquadramento, legato alla conoscenza di base e delle caratteristiche particolari del complesso aziendale oggetto di stima, sono state predisposte le situazioni patrimoniali verificando che la contabilità sia stata tenuta in maniera precisa, puntuale e corretta.

Le verifiche effettuate in base alla documentazione raccolta hanno la funzione di riscontrare l'attendibilità dei dati presenti in contabilità, come ad esempio la provenienza, la proprietà e il valore dei singoli cespiti, dei beni immateriali, delle scorte di magazzino, crediti, debiti, il tutto se necessario corredato con sopralluoghi all'interno dei luoghi di svolgimento dell'attività.

Una volta completati i controlli e le ispezioni, si deve provvedere ad effettuare la valutazione a valori correnti di sostituzione dei singoli elementi patrimoniali attivi e passivi, applicando di volta in volta i criteri di stima ritenuti più appropriati secondo la natura dell'elemento patrimoniale considerato.

Una volta valorizzati i diversi componenti del capitale, è stata redatta la situazione patrimoniale allo scopo di determinare il valore economico dei patrimoni delle società al 31/12/2014.

Per ultimo il procedimento si conclude con la stesura e asseverazione della relazione.

4.2.1 CENNI AI CRITERI DI VALUTAZIONE

La stima del valore del capitale economico di un'azienda richiede il ricorso a criteri e metodi aventi, per quanto sia possibile, razionalità, dimostrabilità, oggettività e stabilità.

Riepilogandoli brevemente, i principali criteri sono:

- il metodo reddituale;
- il metodo finanziario;
- il metodo patrimoniale;
- il metodo patrimoniale complesso;
- il metodo misto patrimoniale-reddituale;
- il metodo dei multipli di mercato o di Borsa.

Metodo reddituale

Con il metodo reddituale l'azienda viene valutata attualizzando i redditi futuri che essa è in grado di generare in un determinato arco temporale.

Tale metodo privilegia esclusivamente la capacità di produrre reddito dell'azienda, tenendo conto delle grandezze patrimoniali solo per l'incidenza che queste finiscono per avere sul conto economico attraverso gli ammortamenti, gli interessi passivi e tutte le altre voci del conto economico derivanti da poste patrimoniali.

Metodo finanziario

Il metodo finanziario si basa fondamentalmente sui risultati della gestione finanziaria, valutando l'azienda mediante l'attualizzazione dei flussi monetari (anziché dei redditi) futuri generati dalla gestione aziendale e che si rendono disponibili per l'investitore.

Metodo patrimoniale

Il metodo patrimoniale mira a valutare l'azienda esclusivamente in funzione della sua consistenza patrimoniale, sostituendo ai valori contabili i valori correnti delle singole attività e passività.

In tale determinazione, si tiene conto anche dei prezzi che dovrebbero essere sopportati per dotare l'azienda delle attività immateriali che ne caratterizzano l'attività (marchi, brevetti, ecc.).

Metodo patrimoniale complesso

Il metodo patrimoniale complesso somma al valore corrente del patrimonio tangibile aziendale, i cui singoli elementi sono individuati sulla base delle risultanze della contabilità e dei bilanci, il valore corrente dei beni immateriali che possono costituire oggetto di autonoma cessione sul mercato.

Il momento fondamentale per l'applicazione del metodo in esame è rappresentato dalla individuazione e dalla valorizzazione dei beni immateriali non contabilizzati.

Metodo misto patrimoniale-reddituale

Il metodo misto patrimoniale-reddituale mira a valutare il valore economico del capitale dell'azienda, considerando sia la sua consistenza patrimoniale sia la sua capacità reddituale, allo scopo di ottenere una valutazione dell'azienda nel suo insieme.

Metodo dei multipli di mercato o di Borsa

Con il metodo dei multipli di mercato o di Borsa all'azienda oggetto di valutazione viene attribuito un valore sulla base di parametri riscontrati sul mercato borsistico.

4.2.2 LA SCELTA DEL CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLA SCISSA E DELLE BENEFICIARIE

Ciascun criterio di stima soddisfa in misura differente l'esigenza di ottenere una valutazione che sia al contempo:

- razionale, in quanto deve derivare da un procedimento logico condivisibile;
- dimostrabile, in quanto deve basarsi su dati il più possibile attendibili e non derivanti da semplici convinzioni;
- neutrale, in quanto non deve essere influenzata da scelte soggettive ed arbitrarie.

La scelta dell'uno o dell'altro metodo di valutazione deve essere, quindi, tesa ad ottenere la migliore combinazione possibile dei predetti fattori, in virtù delle caratteristiche specifiche dell'azienda valutata, del settore in cui essa opera nonché della attendibilità e precisione dei documenti contabili disponibili.

Detto ciò, al fine di determinare il valore del complesso aziendale della "Dario & Paolo Snc", si è ritenuto di applicare, nel caso di specie, il metodo patrimoniale complesso in considerazione della rilevante significatività in valore assoluto delle poste patrimoniali costituenti l'azienda.

La scelta di detto metodo è stata attuata non prima di avere valutato la possibilità di utilizzo degli altri criteri alternativi di valutazione, i quali hanno rivelato minor efficacia rappresentativa del valore dell'azienda in esame rispetto al metodo del valore patrimoniale complesso.

In particolare, il metodo patrimoniale complesso identifica il valore dell'azienda come somma algebrica del valore corrente del patrimonio netto della stessa (*patrimonio netto rettificato*), quale differenza fra i valori correnti attribuibili agli elementi patrimoniali attivi e passivi, individuati sulla base delle risultanze della contabilità e dei bilanci, ed il valore corrente dei beni immateriali che possono costituire oggetto di autonoma cessione sul mercato.

Il metodo patrimoniale complesso, nel caso di specie, scaturisce, quindi, dalla seguente formulazione:

$$W = PNR + BI$$

dove:

W = valore economico del capitale;

PNR = patrimonio netto "rettificato";

BI = avviamento

Va rilevato nel caso delle società beneficiarie, anzitutto, che la stima presenta le seguenti caratteristiche:

- 1) è una valutazione che riguarda aziende condotte in affitto di azienda;
- 2) riguarda due società che esercitano attività artigianali strettamente legate alla capacità lavorativa dei soggetti che vi operano all'interno.
- 3) l'azienda che ha concesso il ramo in affitto di azienda è di proprietà di due soci proprietari al 50% i cui dissidi personali li hanno portati alla scelta di separare le attività fin d'ora unitamente gestite.

Nella scelta della metodologia da applicare si dovrà, dunque, tenere in debita considerazione gli aspetti appena indicati.

L'aspetto di cui si deve tener conto è costituito dalla natura artigianale della società: infatti dato l'aspetto artigianale che domina su tutti gli altri (patrimoniale, finanziario ecc), il metodo patrimoniale semplice citato risulterebbe fortemente riduttivo al fine della determinazione del capitale economico dell'azienda.

Quando oggetto di valutazione sono simili complessi operativi, la somma dei valori assegnati ai singoli beni immobili, decurtata delle passività e degli oneri fiscali potenziali, deve essere necessariamente aumentata di quella che è la capacità di generare reddito, capacità dovuta a tutta una serie di fattori unici e non ripetibili riferiti a quella particolare struttura economica. Al patrimonio immobiliare andrebbe così sommato un importo che tenga conto di fattori invisibili quali la particolare localizzazione, gli spazi a disposizione, il personale qualificato ed istruito sui processi aziendali, i soggetti esterni con i quali si collabora continuativamente e che si sono selezionati nel corso degli anni quali fornitori o clienti abituali, l'immagine che si è riusciti ad ottenere nel corso degli anni e l'eventuale posizione di

dominanza rispetto ad altri operatori del mercato: tutti fattori che mal si prestano ad una singola valutazione economica ma che insieme danno vita a quel *surplus* di valore che la materia economica aziendale definisce valore di avviamento.

Tutto quanto sopra però non può trovare applicazione nel caso di specie, si ricorda, infatti, che l'azienda gestisce temporaneamente un ramo di azienda non di proprietà bensì con contratto di affitto oltretutto di durata estremamente breve (semestrale rinnovabile per il solito periodo).

La parte sostanziale delle attrezzature utilizzate sono parte del contratto di affitto e non di proprietà.

Non vi è la concreta possibilità di vendere l'azienda né tantomeno, una volta risolto il contratto di affitto, di retrocederla e di continuare lo svolgimento dell'attività a nome dell'affittante poiché i dissidi insanabili tra i soci che li hanno portati alla decisione di separarsi con l'operazione di scissione non permetterebbero il passaggio aziendale a terzi né tantomeno un ritorno al lavoro in comunione tra gli stessi.

In considerazione degli elementi citati il perito ha deciso di effettuare la valutazione applicando il metodo patrimoniale senza valorizzare alcun avviamento.

4.2.3 LA DETERMINAZIONE DEL PATRIMONIO NETTO RETTIFICATO

La prima fase del metodo di stima prescelto consiste nell'identificare il patrimonio netto contabile da rettificare sulla base dei valori correnti degli

elementi patrimoniali attivi e passivi dei complessi aziendali alla data del 31/12/2014.

La seconda fase del metodo di stima prescelto ha riguardato la conversione del patrimonio netto contabile nel corrispondente patrimonio netto rettificato, espresso cioè a valori correnti.

In proposito è stato controllato il contenuto delle attività e delle passività, con particolare riferimento ai valori stimati.

Infatti, alcune poste del capitale di funzionamento aziendale sono relative a valori certi solo al momento del loro ingresso nel complesso aziendale.

In altri casi, invece, pur trattandosi di entità che di per sé non mostrerebbero apparenti problemi di valutazione (si pensi ai valori numerari assimilati), le poste relative devono essere ugualmente sottoposte a vaglio critico.

4.2.4 CRITICITA' NELLE VALUTAZIONI DELLA SOCIETA' SCISSA

La valutazione e l'imputazione alle beneficiarie degli elementi patrimoniali della scissa segue un preciso schema logico che consiste in una valutazione prudenziale e nell'attribuzione degli stessi al ramo d'azienda a cui si riferiscono, per gli elementi in comune si è provveduto ad una divisione al 50%.

Gli elementi specifici dei due rami d'azienda si identificano non solo le immobilizzazioni materiali ma anche i crediti verso clienti e il debito Tfr.

Gli elementi attribuibili in maniera paritaria alle due beneficiarie sono le disponibilità liquide di cassa e banca per cui viene assunto il valore di bilancio, i crediti tributari consistenti nel credito misurato per differenza fra l'irap dovuta (e stimata) e gli acconti versati, e i ratei e risconti trattandosi di risconti su polizze assicurative degli automezzi ricompresi nell'uno e nell'altro ramo.

Le valutazioni effettuate sono di seguito dettagliate per categoria:

<u>Immobilizzazioni immateriali:</u>

Sono state interamente svalutate.

Immobilizzazioni materiali:

Al riguardo delle immobilizzazioni materiali, si è dapprima accertata, ove possibile, la effettiva consistenza fisica e lo stato dei cespiti, successivamente si è proceduto al calcolo del prezzo di riacquisto o di ricostruzione, infine, tale valore è stato diminuito per tenere conto dell'usura e del deperimento subiti per effetto dell'impiego.

Alle attrezzature minute e ai beni di valore inferiori a 516 euro non è stato possibile assegnare un valore in quanto detti beni risultano essere vetusti e comunque non cedibili pertanto, prudenzialmente, il valore attribuibile è nullo.

Sulla base delle sopra evidenziate analisi e valutazioni i beni hanno una valutazione di complessivi euro 89.470,00 suddivisi per euro 38.600,00 (PVC) ed euro 50.870,00 (LEGNO).

Infine l'immobile, ovvero il capannone con terreno annesso, è stato oggetto di separata perizia redatta da un geometra indipendente con la quale si giunge ad una valutazione finale di euro 977.855,50 attribuendo una

valutazione finale di euro 470.182,00 per immobile ramo LEGNO e euro 507.673,40 per immobile ramo PVC.

Per il dettaglio di quanto oggetto di perizia e di trasferimento si riepiloga schematicamente:

Ditta Dario Sas		Ditta Paolo Sas	
Immobili	470.182,00	Immobili (incl. Terreno)	507.673,40
Container	0,00		
toupie + guida	1.500,00	Pulitrice PA-2 CNC	1.500,00
sega a nastro	300,00	Saldatrice SF	10.400,00
bricchettatrice	4.000,00	Troncatrice	1.000,00
cabina verniciatura	2.000,00	Fresatrice scarico acqua	1.750,00
impianto estrazione	2.500,00	Intestatrici	1.500,00
stufa	500,00	Troncatrice per fermavetri	1.250,00
2 troncatrici	300,00	Compressore a Vite	2.700,00
Stampatrice / Mortase a catena	1.000,00	Troncatrice Ferro Femi MG 200	500,00
Centro di Lavoro	9.000,00		
Pompa di verniciatura	270,00	Arredo Ufficio	500,00
Piallatrice profilatrice	7.000,00	2 Computer	1.000,00
Strettoio Orma	6.500,00		
Calibro Levigatrice	6.000,00		
Compressore	2.200,00	Muletto OM D25	5.000,00
		Porter Top Deck EC123TG	6.500,00
Arredo Ufficio	500,00	Nissan Cabstar CK545VJ	5.000,00
Computer nuovo	500,00		
Ford Mondeo	0,00		
Porter Top Deck CK142VJ	3.000,00		
Boxer 330 DB970BG	3.800,00		
Totale	521.052,00	Totale	546.273,40

Merci in magazzino:

Non sono presenti merci in magazzino nella società scissa.

Numerario in cassa / valori:

Il valore di riferimento è quello desunto dal bilancio, anche a seguito di verifica a ritroso degli importi in giacenza, detto importo è pari ad euro 5.342,11 e viene suddiviso fra i due rami :

- Ramo PVC 2.671,05

- Ramo LEGNO 2.671,05

TOT. 5.342,11

Crediti Tributari:

Il credito sorto per differenza fra l'irap dovuta (e stimata) e gli acconti versati è suddiviso al 50% tra le due beneficiarie:

- Ramo PVC 214,92

- Ramo LEGNO 214,92

TOT. 429,84

Crediti:

Nelle disponibilità liquide differite sono ricomprese i crediti iscritti in bilancio.

La loro valutazione è stata effettuata adottando il criterio del presumibile valore di realizzazione.

In ordine alla imputazione ai singoli rami si è rilevato che esistono crediti generati, a suo tempo, da attività esercitate non segnatamente come PVC o LEGNO (quindi si tratta di crediti misti), a cui si aggiungono accrediti

dovuti ad utenze, tali importi sono stati imputati ai due rami al 50% e sono stati sommati ai crediti derivanti da lavorazioni specifiche di ciascun ramo.

Detti importi da dividere consistono in euro 8.821,60 per i crediti misti (50% ciascuno = euro 4.410,80) più accrediti dovuti ad utenze per altri 1.874,00 euro.

In conclusione il totale degli importi da dividere sono pari ad euro 10.695,60 (50% ciascuno = euro 5.347,80).

Conseguentemente i valori totali dei due rami differiscono per il diverso peso dei crediti specifici.

Schematizzando:

Ramo PVC

Crediti specifici ramo PVC	7.580,00
Crediti misti da dividere	5.347,80
Totale crediti ramo PVC	12.927,80

- Ramo LEGNO

Crediti specifici ramo Legno	9.289,59
Crediti misti da dividere	5.347,80
Totale crediti ramo LEGNO	14.637,39

Fondo TFR:

Il fondo per trattamento di fine rapporto misura il debito maturato nei confronti dei dipendenti. è stato assunto al valore nominale pari a 35.409,55 euro, corretto considerando l'importo per ferie e permessi da liquidare per cui al valore precedente si sommano altri 30.512,96 euro.

Considerando i diversi rami in cui svolgono la propria attività i dipendenti da cui questo debito è sorto il fondo è stato ripartito secondo il seguente schema:

- Ramo PVC

Debito nominale Tfr	20.282,20
Debito per ferie e permessi	18.965,95
Totale fondo Tfr ramo PVC	39.248,15

- Ramo LEGNO

Debito nominale Tfr	15.127,35
Debito per ferie e permessi	11.547,01
Totale fondo Tfr ramo LEGNO	26.674,36

Debiti:

I debiti sono stati assunti al loro valore nominale e si compongono di un debito ipotecario per il mutuo stipulato al momento dell'acquisto di una porzione dell'immobile e debiti tributari (iva a saldo e ritenute d'acconto).

Detti debiti vengono divisi equamente nei due rami aziendali nella prospettiva che, per il mutuo, la banca aderisca alla richiesta di divisione dello stesso imputandolo all'uno e all'altro ramo azienda, quindi si avrà:

- Ramo PVC e Ramo Legno

Quota mutuo	48.700,12
Debiti tributari	1.248,50
Totale Debiti	49.948,62

Ratei e risconti:

Si riferiscono a quote di costi o proventi comuni a due o più esercizi(nella fattispecie gli interessi sul mutuo).

Sono stati assunti al valore di bilancio pari ad euro 172,16

Detta voce viene divisi equamente nei due rami aziendali trattandosi di risconti su polizze assicurative degli automezzi ricompresi nell'uno e nell'altro ramo quindi:

- Ramo PVC 86,08

- Ramo LEGNO <u>86,08</u>

TOT. 172,16

4.2.5 DETERMINAZIONE DEL VALORE DELL'AVVIAMENTO

L'avviamento si configura come un "bene immateriale non contabilizzato", quindi compreso nell'utilizzo di un metodo patrimoniale complesso qualora il suo valore non appaia iscritto in bilancio o risulti di un importo irrisorio, questo accade quando per la sua acquisizione non sia stato sostenuto un costo o sia stato ammortizzato.

Tutto ciò preliminarmente detto, si osserva che per le imprese i metodi di valutazione dell'avviamento noti in dottrina e nella prassi sono di due tipi, diretti e indiretti.

Con i metodi diretti la valutazione viene effettuata collegando il valore dell'avviamento a qualche fenomeno economico rilevante e logicamente attinente, e ciò in quanto l'osservazione sistematica sufficientemente ripetuta può consentire di rilevare nessi tra determinati parametri e la grandezza del valore avviamento.

Quanto al metodo indiretto di determinazione del valore dell'avviamento, si osserva che la valutazione per via indiretta o differenziale si ottiene quale differenza tra il capitale economico dell'azienda, valutato con il metodo reddituale, e il valore del patrimonio netto rettificato, comprensivo del valore di eventuali altri beni immateriali non contabilizzati, ovviamente ad eccezione dell'avviamento.

Tutto ciò detto, nel caso di specie, per la stima del valore dell'avviamento, tenuto conto delle caratteristiche peculiari dell'azienda e del settore in cui la stessa opera, del quale in particolare non si può non considerare il fatto che trattasi di attività di tipo prevalentemente artigianale legate alla manualità e capacità del singolo, quindi elementi non agevolmente trasferibili, di contro non si può però negare l'inesistenza di un qualche avviamento.

L'esistenza dell'avviamento nella fattispecie, pur essendo l'azienda affittata,

va stabilita sulla base del periodo in cui la locataria era ancora operativa, va

da sé che eventuali differenze tempo per tempo della voce avviamento

determinano un incremento o decremento della voce stessa che deve essere

riequilibrata dall'affittuario.

Di conseguenza si ritiene che il valore della voce avviamento al momento

dell'affitto dell'azienda possa mantenersi nel tempo anche tramite la somma

algebrica delle differenze di gestione eventuali con l'avviamento stesso.

In conclusione il professionista ha è ritenuto opportuno adottare un metodo

diretto calibrato sui seguenti dati:

reddito medio dell'ultimo triennio operativo (2011, 2010 e 2009) x 2

quindi avremo:

2011:

133.193,99

2010:

112.949,70

2009:

72.222,78

Tot. 318.367,00 / 3= 106.122,33 x2= 212.244,66

Importo poi arrotondato per difetto a 210.000,00 che viene equamente

suddiviso poiché se da un lato il lavoro tipico di produzione PVC è più

remunerativo di quello di produzione del legno, è d'altra parte

oggettivamente vero che:

- l'attività di produzione è solo una parte delle attività

complessivamente esercitata dalla Snc;

78

- il legno è un mercato di nicchia ove un bravo artigiano ben può, nel lungo periodo, operare in maniera quasi solitaria atteso che dette specializzazioni vanno sparendo;
- il settore PVC è sottoposto a una maggiore concorrenza da parte di operatori nazionali e soprattutto esteri, che offrono prodotti a prezzi contenuti. Di conseguenza nel lungo periodo la remuneratività di detta attività dovrà necessariamente ridimensionarsi per l'effetto della concorrenza;

In conclusione l'avviamento del settore PVC è pari ad euro 105.000,00 e quello del settore Legno è pari ad euro 105.000,00.

4.2.6 IL PATRIMONIO DA TRASFERIRE

Considerando i ragionamenti e valutazioni svolti precedentemente la tavola che segue riporta i valori contabili e poi effettivi delle classi di beni aziendali con separata suddivisione dei beni appartenenti ai due rami aziendali:

(dati in migliaia di euro)

stato patrimoniale*

* su base bilancio al 31.12.14				
attivita'	valore contabile	valore perizia	ramo pvc	ramo legno
disponibilita' liquide	5.342,11	5.342,11	2.671,05	2.671,05
immobilizzazioni materiali	19.631,07	89.470,00	38.600,00	50.870,00
immobile	301.083,22	977.855,50	507.673,40	470.182,00
crediti verso clienti	27.584,00	27.584,00	12.927,80	14.637,39
avviamento	-	210.000,00	105.000,00	105.000,00
crediti tributari	494,84	494,84	214,92	214,92
totale attivita'	354.135,24	1.310.746,45	667.087,17	643.575,36
passività				
fondo tfr	35.409,55	35.409,55	20.282,20	15.127,35
ferie e permessi	30.512,96	30.512,96	18.965,95	11.547,01
mutui	97.400,25	97.400,25	48.700,12	48.700,12
debiti tributari (iva e rit acc.)	2.497,00	2.497,00	1.248,50	1.248,50
ratei passivi	172,16	172,16	86,08	86,08
totale passività	165.991,92	165.991,92	89.282,85	76.709,06
netto	188.143,32	1.144.754,53	577.804,32	566.866,30
totale a pareggio	354.135,24	1.310.746,45	667.087,17	643.575,36

Si evidenzia che è stata omessa l'indicazione e valutazione (a zero) di quei beni riportati nella situazione al 31.12.2014 privi di valore (ad es. immobilizzazioni immateriali).

Concludendo da quanto sopra esposto il valore complessivo di tutta l'azienda è di euro 1.144.754,53, nettamente superiore al valore contabile pari a euro 188.143,32.

Il valore del ramo "PVC" è di euro 577.804,32 mentre il valore del ramo "LEGNO" è di euro 566.866,30.

I valori economici qui rilevati si riferiscono alla data del 31/12/2014 e sono stati necessari ai fini del calcolo del rapporto di concambio per le due società e i relativi aumenti del capitale sociale, non si tratta pertanto del patrimonio effettivo trasferito alla data dell'atto di scissione.

4.3 LA DELIBERA DEL PROGETTO DI SCISSIONE

La scissione deve essere deliberata da ciascuna delle società partecipanti mediante approvazione del relativo progetto.

La deliberazione rappresenta un atto interno delle società e dovrà essere assunta con le maggioranze previste dall'art. 2502 del codice civile, norma dettata in tema di fusione.

"La fusione e' decisa da ciascuna delle società che vi partecipano mediante approvazione del relativo progetto. Se l'atto costitutivo o lo statuto non dispongono diversamente, tale approvazione avviene, nelle società di persone, con il consenso della maggioranza dei soci determinata secondo la parte attribuita a ciascuno negli utili, salva la facoltà di recesso per il socio che non abbia consentito alla fusione e, nelle società di capitali, secondo le norme previste per la modificazione dell'atto costitutivo o statuto."

Per quanto riguarda il regime di pubblicità della delibera di scissione, questa avviene con il relativo deposito per l'iscrizione nel Registro delle Imprese insieme ai documenti previsti dall'art. 2501-septies del codice civile.

"Devono restare depositati in copia nella sede delle società partecipanti alla fusione, ovvero pubblicati sul sito Internet delle stesse, durante i trenta giorni che precedono la decisione in ordine alla fusione, salvo che i soci rinuncino al termine con consenso unanime, e finché la fusione sia decisa:

- 1) il progetto di fusione con le relazioni, ove redatte, indicate negli articoli 2501-quinquies e 2501-sexies;
- 2) i bilanci degli ultimi tre esercizi delle società partecipanti alla fusione, con le relazioni dei soggetti cui compete l'amministrazione e la revisione legale;

3) le situazioni patrimoniali della società partecipanti alla fusione ove redatte a norma dell'articolo 2501-quater, primo comma, ovvero, nel caso previsto dall'articolo 2501-quater, secondo comma, la relazione finanziaria semestrale.

I soci di tutte e tre le società coinvolte nell'operazione hanno approvato il medesimo progetto di scissione presso il notaio nel quale, fra i vari punti, si specifica che:

- il progetto di scissione, unico per le tre società, è stato depositato presso il Registro delle Imprese competente e protocollato dallo stesso;
- I comparenti dichiarano che tutti i soci delle società hanno manifestato il proprio consenso sia all'operazione di scissione sia al rapporto di concambio ed al criterio di assegnazione delle quote previsti dal progetto di scissione;
- Il progetto di scissione non è stato depositato nelle sedi delle tre società durante i trenta giorni antecedenti la data odierna così come prescritto dall'articolo 2501 septies c.c., avendo tutti i soci delle tre società rinunciato ai termini;
- che la relazione illustrativa redatta dagli Organi amministrativi delle tre società, così come prevede l'articolo 2501 quinquies del codice civile, e le relazioni degli esperti previste dall'articolo 2501 sexies, non sono state effettuate poiché i soci di tutte e tre le società vi hanno rinunciato, così come previsto dall'articolo 2506 ter IV comma;
- le situazioni patrimoniali degli esercizi 2012/2013/2014 delle tre società in oggetto sono rimaste depositate in copia presso le sedi delle società stesse, nei trenta giorni precedenti la delibera;

4.4 L'OPPOSIZIONE DEI CREDITORI

Esiste un ultimo ostacolo da superare affinché la scissione possa essere definitiva, ovvero l'eventuale opposizione dei creditori all'operazione.

Il patrimonio della società scissa rappresenta la generica garanzia dei creditori perciò il legislatore ha loro consentito la possibilità di opporsi all'operazione, affinché non abbiano ad essere pregiudicati dall'esecuzione della scissione.

Secondo quanto stabilito all'art. 2503 del codice civile l'opposizione deve essere proposta entro 60 giorni dall'iscrizione della delibera nel Registro delle Imprese, la scissione non può quindi realizzarsi prima del decorso del suddetto termine a meno che:

- non sussista il consenso di tutti i creditori anteriori al deposito del progetto di fusione;
- i creditori dissenzienti non siano stati pagati o siano state depositate le somme necessarie al loro pagamento presso una banca;
- la relazione degli esperti, prevista dall'art. 2501 sexies, venga redatta per tutte le società partecipanti alla scissione, da una stessa società di revisione che affermi, sotto la propria responsabilità, che la situazione patrimoniale e finanziaria delle società partecipanti alla scissione sia tale da non rendere necessarie le garanzie previste a tutela dei creditori.

Un'eventuale opposizione sospende l'esecuzione della scissione, a meno che il Tribunale non disponga che questa abbia comunque luogo, previa prestazione da parte della società di adeguate garanzie.

Il caso in esame non presenta nessuno degli elementi che permettono l'esenzione dalla disciplina e quindi è stato necessario attendere il decorso del termine dei 60 giorni per richiedere il certificato da parte del Tribunale della mancata opposizione da parte dei creditori.

4.5 ATTO DI SCISSIONE

Trascorso il suddetto termine di 60 giorni senza che vi sia stata alcuna opposizione il Tribunale ha rilasciato il certificato richiesto.

L'adempimento finale del procedimento di scissione è rappresentato dall'atto di scissione redatto dal notaio, stipulato a fine luglio 2015, con il quale si certifica lo scioglimento della Snc e il trasferimento del patrimonio alle due Sas beneficiarie.

La scissione avviene quindi per atto pubblico, il quale deve essere depositato entro trenta giorni dalla sua stipulazione presso il Registro delle Imprese dei luoghi dove è posta la sede delle società partecipanti alla scissione.

Ai sensi dell'art. 2506-quater, 1° comma, del codice civile, gli effetti della scissione, compresi quelli di cui ai punti 5) e 6) dell'art. 2501-ter, decorreranno dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione presso il Registro delle Imprese.

Dalla medesima data decorreranno, altresì, gli effetti fiscali della scissione.

4.6 ASPETTI FISCALI DEL CASO

Dopo aver descritto i passaggi civilistici attraverso i quali l'operazione si è concretizzata vado ora ad esporre gli effetti e gli aspetti fiscali che ne sono derivati riguardo alle imposte dirette, all'iva e l'elusività.

4.6.1 LE IMPOSTE DIRETTE

Sono due gli aspetti principali nel caso inerenti le imposte dirette, ovvero il trattamento delle differenze da scissione e il conguaglio in denaro.

Per quanto riguarda le prime, alla data di stesura del presente elaborato, non sono ancora contabilizzate mancando il dettaglio dei valori contabili degli elementi patrimoniali trasferiti alla data dell'atto di scissione.

Tuttavia, considerando che l'aumento di capitale sociale corrisponde rispettivamente a 60.789,47 per la ditta Dario Sas e a 24.484,69 per la Ditta Paolo Sas, che il valore contabile del patrimonio della scissa in data 31/12/2014 ammonta a 188.143,32, presumibilmente alla data dell'effettivo trasferimento, luglio 2015, nelle scritture di entrambe le società si contabilizzeranno due avanzi da concambio.

L'avanzo da concambio, avendo in questa situazione natura di utile, costituisce una riserva di patrimonio netto in entrambe le società imponibile esclusivamente al momento della loro distribuzione.

Il conguaglio in denaro, corrisposto dal socio Paolo al socio Dario, deroga al principio di neutralità e per quest'ultimo costituisce un utile da inserire nella prossima dichiarazione afferente l'anno di imposta 2015.

Per le posizioni soggettive vale quanto scritto in precedenza nella parte generale e in quella della relazione di stima della scissa, ovvero i crediti e debiti tributari sono suddivisi al 50%, gli ammortamenti saranno deducibili al 50% nei mesi di proprietà della scissa, nei restanti mesi dalla beneficiaria che utilizza i beni a cui si riferiscono, non vi sono perdite da riportare, rimanenze, e plusvalenze rateizzate.

I beni trasferiti mantengono il valore contabile che avevano nella scissa, quindi i relativi piani di ammortamento civilistici e fiscali corrispondono e non si differenziano.

4.6.2 LE IMPOSTE INDIRETTE: LA DICHIARAZIONE IVA

Come affermato nel progetto di scissione il soggetto responsabile per gli adempimenti dichiarativi è la Ditta Paolo Sas.

Entro la scadenza del 28 febbraio 2016 la Ditta Paolo Sas dovrà provvedere a presentare la Dichiarazione Iva nella quale dovrà compilare un modulo a parte con i dati relativi alla società scissa fino alla data dell'atto di scissione secondo la disciplina di cui si è trattato nel capitolo precedente.

4.6.3 L'INTERPELLO ANTIELUSIVO

Trattandosi di un'operazione pianificata a partire dall'anno 2014, quando è stato richiesto il parere sull'elusività della stessa all'Agenzia delle Entrate la

disciplina vigente era quella dettata dall'articolo 21, comma 9, legge n. 413 del 1991.

Rientrando la scissione fra le fattispecie potenzialmente elusive individuate nel terzo comma dell'articolo 37-bis nel D.p.r. n°600 del 29 settembre 1973, le parti hanno ritenuto necessario, in via prudenziale, presentare istanza di interpello antielusivo prima di iniziare la procedura necessaria per realizzarla.

Nell'istanza, dopo aver dettagliatamente esposto la situazione, nella soluzione interpretativa le parti ritengono che l'operazione di scissione prospettata non sia elusiva, in quanto supportata da valide ragioni di tipo economico e non mirata ad una riduzione d'imposta.

Si ritiene che le valide ragioni economiche trovino fondamento nella continuità di un'azienda presente sul mercato da oltre 15 anni, con mantenimento di attrezzature e forza lavoro.

Inoltre, si evidenzia che la stessa è neutra giacché i soci proseguono, sotto altra società di persone, la medesima attività e non intendono cedere quote delle beneficiarie successivamente all'operazione al fine di ottenere una tassazione agevolata.

Il parere dell'Agenzia è conforme all'interpretazione prospettata dall'istante osservando che l'attività immobiliare svolta dalla scindenda sarà proseguita, sulla base della volontà dichiarata dai soci, in capo alle due società beneficiarie e l'operazione non appare preordinata al trasferimento a titolo oneroso a terzi delle quote delle stesse società beneficiarie, ma è dettata dall'esigenza di porre fine al dissidio insorto tra i soci in merito alla gestione dell'attività imprenditoriale; relativamente all'ipotesi di aggiramento sopra enunciata, non ravvisa, pertanto, la sussistenza di profili elusivi.

Inoltre la circostanza che la prospettata ristrutturazione è realizzata con le modalità di una scissione totale non proporzionale induce a ritenere che la stessa venga posta effettivamente in essere al fine di consentire ai soci di continuare a gestire separatamente i due rami aziendali e non a perseguire, invece, finalità di assegnazione del patrimonio ai soci.

In particolare la scissione totale appare sostenuta da valide ragioni economiche in quanto finalizzata, attraverso la separazione dei due rami aziendali, a consentire ai soci di gestire in modo autonomo l'attività imprenditoriale ed a perseguire i rispettivi progetti di sviluppo.

In definitiva sulla base delle considerazioni esposte dall'Agenzia e nei limiti dei soli fatti descritti dall'istante, la Direzione Centrale Normativa di Roma, in conformità al parere della Direzione regionale della Liguria, che l'operazione di riorganizzazione societaria rappresentata non presenti profili di elusività.

Nella conclusione l'Agenzia ribadisce, tuttavia, che resta impregiudicato, ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 2, del D.P.R. n. 600 del 1973, ogni potere di controllo dell'amministrazione finanziaria volto a verificare se l'operazione in esame ed eventuali altri atti, fatti o negozi ad essa collegati e non rappresentati dall'istante s'inseriscano in un più ampio disegno elusivo, pertanto, censurabile.

5 CONCLUSIONE

Le operazioni straordinarie comprendono un'ampia classe di istituti volti a modificare e riconfigurare in modo sostanziale le dimensioni, la struttura dell'impresa, la governance, le risorse umane, le risorse patrimoniali, i profili gestionali e organizzativi.

Tra queste la scissione è una delle più duttili riuscendo a raggiungere molteplici obiettivi economici.

Nel caso pratico dell'operazione di scissione totale non proporzionale oggetto di analisi in questo elaborato, questo istituto ha permesso di soddisfare al meglio gli interessi delle parti in causa.

La situazione di partenza, nel 2014, è rappresentata da una società in nome collettivo operante nel campo degli infissi, ormai inattiva, poiché i due soci, nel 2011, di comune accordo, hanno costituito ciascuno una propria società nelle quali rivestono il ruolo di accomandatari affittando il proprio ramo d'azienda, uno riguardante i lavori in legno, l'altro in alluminio e PVC.

Agevolata dal fatto che:

- l'azienda da scindere occupa un unico sito costituito da due unità immobiliari contigue, ma già catastalmente separate ad uso capannone industriale e da sempre destinate ad ospitare separatamente i due rami d'azienda;
- le attrezzature dei due settori sono ben identificate;
- i dipendenti sono divisi in due squadre da sempre attribuite ai due rami di azienda e comprese nei contratti di affitto di ramo di azienda (una per il legno e l'altra per il PVC);
- i due soci hanno la volontà di continuare la propria attività lavorativa.

I due soci, coadiuvati dai professionisti di loro fiducia, hanno proceduto ad adempiere agli obblighi previsti dalla disciplina sia in termini di documenti da produrre, predisponendo le relazioni di stima, il progetto di scissione e i relativi verbali di delibera, sia in termini di pubblicità comunicando il tutto al Registro delle Imprese rispettando i tempi e le scadenze previste.

Non avendo riscontrato problemi né in fase iniziale dall'Agenzia delle Entrate, alla quale è stata presentata istanza di interpello antielusivo, né in fase finale dai creditori, i quali avevano la possibilità di opporsi all'operazione nel caso ritenessero di vedere i propri diritti pregiudicati, nel corso del mese di luglio dell'anno 2015 la procedura si è conclusa con la stipula dell'atto di scissione.

Alla data di stesura del presente elaborato non sono ancora state registrate le scritture del trasferimento del patrimonio successivamente alla stipula dell'atto definitivo, tuttavia presumibilmente si rileveranno due avanzi da concambio aventi natura di riserva di utili imponibili in caso di distribuzione.

Dal punto di vista fiscale e tributario l'operazione potrà considerarsi terminata con le dichiarazioni, iva e dei redditi, che saranno presentate nel corso dell'anno 2016 per l'anno di imposta in corso.

In conclusione si può affermare che la scissione si è rivelata particolarmente adatta allo scopo poiché ha permesso di:

- estinguere la società in nome collettivo, per la quale era impossibile la continuazione dell'attività a causa del dissidio tra i soci;
- dividere il patrimonio evitando dispersioni di valore;
- consentire ai soci di continuare la propria attività lavorativa nel proprio ramo di specializzazione tramite due diverse società;

- conservare i posti di lavoro dei dipendenti.

6. BIBLIOGRAFIA

Manuale di tecnica professionale - Valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e fiscalità d'impresa di F. Poddighe, III edizione, CEDAM Editore 2008.

Iva: Variazione del pro rata e rettifica della detrazione da Fiscal News n°70 del 07/03/2014, www.fiscal-focus.it.

Elusione e frode fiscale di A Palmieri, da Fisco del 28/09/2011, www.altalex.com.

Profili fiscali dell'operazione di scissione da www.101professionisti.it.

Cassazione: abuso del diritto anche in materia tributaria di F. Gozzo, da Fisco del 22/03/2013, www.leggioggi.it.

Contenzioso tributario, interpello e mediazione: disamina delle novità di P. Bertolaso, da Fisco del 30/10/2015, www.leggioggi.it

Scissione societaria: profili elusivi e valide ragioni economiche di R. Patrichi, anno accademico 2013/2014, www.academia.edu.

Il progetto di scissione di Nicola Grasso Peroni del 13/11/2014, Wikijus, www.e-glossa.it.

Scissione di società: l'eventuale opposizione dei creditori sociali di Nicola Grasso Peroni del 07/05/2013, Wikijus, www.e-glossa.it.

"Scissione: il rapporto di cambio" di Nicola Grasso Peroni del 09/06/2014, Wikijus, www.e-glossa.it.

La scissione non proporzionale di Alberto Morano da "I quaderni della fondazione italiana del notariato", elibrary.fondazionenotariato.it.

Circolari dell'Agenzia delle Entrate:

- Circolare n°5/E del 24 febbraio 2009
- Circolare n°32, del 14 giugno 2010

Sentenze della Cassazione:

- Sentenza della Corte di Cassazione del 13/05/2009 n°10981, Sezione Tributaria Civile
- Sentenza della Corte di Cassazione Civile del 18/09/2009 n°20106, Sezione Tributaria Civile

7. RINGRAZIAMENTI

Colgo l'occasione per ringraziare la mia famiglia per il supporto fornito in questi anni di studio e necessario per raggiungere questo traguardo, la mia fidanzata per avermi motivato e tutti gli amici e compagni incontrati nel mio percorso universitario.

Un ringraziamento particolare lo dedico al Dott. Marrani, il quale mi ha assistito nella stesura del presente elaborato, e ai Dott. Baudone e Pesturini, titolari dello Studio che ha fornito i documenti e le informazioni relativi alla scissione oggetto di analisi.